GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — GIOVEDI' 25 GENNAIO — NUM. 20

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri venne anzitutto notificato dal Presidente di avere chiamato a formare la Commissione incaricata di esaminare lo schema di riforma della legge comunale e provinciale i deputati Cairoli, Codronchi, Corbetta, Correnti, Damiani, Di Sambuy, Favale, Ghinosi, Lovito, Mantellini, Marazio, Martini, Monzani, Morrone, Muratori, Sella, Tajani, Vastarini-Cresi.

Fu poscia terminata la discussione degli articoli del disegno di legge sugli abusi dei ministri dei culti, di cui trattarono ancora i deputati Bortolucci, Filopanti, Pissavini, Speciale, Muratori, Petruccelli, il relatore Pierantoni, il Ministro di Grazia e Giustizia; e fu approvato l'intiero schema a scrutinio segreto.

Vennero quindi approvati altri due disegni di legge: uno riguardante il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi nel 1878, del quale ragionarono i deputati Morpurgo, Luzzatti, Di Sambuy, Macchi, Martini, il Ministro di Agricoltura e Commercio e il relatore Mussi Giuseppe; l'altro pel compimento dell'ospedale italiano a Costantinopoli, e per la costruzione di un ricovero pe' marinai nazionali e di carceri consolari nella detta città.

LEGGI E DECRETI

Il N. 3607 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 13 e 20 novembre 1862, 12 marzo 1863, 27 gennaio 1870, 21 marzo 1875, 17 luglio, 17 settembre e 19 novembre 1876;

Vista la legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali;

Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il personale contabile di magazzino che in forza del Regio decreto 12 marzo 1863 faceva parte del Corpo del commissariato, è disciolto a datare dal 1° gennaio 1877, ed è instituito in sua vece un Corpo di impiegati civili dello Stato sotto la denominazione di contabili della R. Marina, ed al quale sono riuniti i quartiermastri instituiti col R. decreto 13 novembre 1862.

Art. 2. Il Corpo dei contabili è destinato:

a) A ricevere, custodire e distribuire i materiali e gli oggetti che si depositano nei magazzini della R. Marina e darne conto;

b) Al servizio di cassiere presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo per i fondi dei quali sono affidate alle Direzioni stesse l'amministrazione e la contabilità.

Art. 3. Il Corpo dei contabili è composto di contabili e aiuti contabili.

Al medesimo è aggregata la categoria guardiani per la guardia ed il basso servizio di magazzino, e pel servizio di usciere del Commissariato.

Art. 4. La tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, determina la composizione graduale e numerica del Corpo dei contabili, e le competenze assegnate ai medesimi.

Ai contabili quartiermastri e contabili capi di magazzino sono concessi degli aumenti di stipendio di lire 250 annue per ogni triennio di servizio passato nello impiego di contabile con qualunque di dette destinazioni, fino a raggiungere lo stipendio massimo di lire 4000 annue.

Art. 5. Ai contabili quartiermastri è assegnata l'annua somma di lire 5000 nel 1° dipartimento marittimo, lire 4700 nel 2°, lire 3800 nel 3°, per far fronte alle spese di ufficio ed alla retribuzione del personale di loro fiducia, con cui dovranno eseguire tutte le incumbenze ad essi attribuite.

Questo personale è determinato in un agente fiduciario, uno scritturale ed un inserviente per il 1° ed il 2° dipartimento marittimo, ed in un agente fiduciario ed un inserviente per il 3° dipartimento marittimo.

La presenza in servizio di questo personale sarà nominativamente e mensilmente giustificata con una dichiarazione del rispettivo direttore di Commissariato.

Art. 6. Al Corpo dei contabili sono applicate tutte le leggi e disposizioni vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato.

Art. 7. Il Corpo dei contabili avrà la seguente assimilazione di rango e grado militare:

Contabile . . . . . . Capitano
Aiuto contabile di 1ª cl. . Tenente
Aiuto contabile di 2ª cl. . Sottotenente

Faranno uso soltanto in servizio della divisa di tenuta ordinaria, ora per essi stabilita senza le stellette.

Art. 8. Ai contabili è dato il carico e la responsabilità d'ogni magazzino negli arsenali e nei cantieri, e l'uffizio di quartiermastro di direzione di Commissariato.

Gli aiuti contabili sono esclusivamente destinati presso i magazzini predetti in sussidio dei rispettivi contabili capi.

Art. 9. Tutti gli impiegati contabili ascritti ad un dipartimento marittimo sono posti sotto la dipendenza del rispettivo direttore di Commissariato.

Il contabile capo di un magazzino dipende pure dal rispettivo direttore dei lavori per ciò che si riferisce alla buona disposizione e conservazione del materiale.

Art. 10. Le nomine e promozioni nel Corpo dei contabili sono fatte con Nostro decreto.

Art. 11. Le destinazioni a quartiermastro ed a capo di magazzino sono fatte con Nostro decreto.

Tutte le altre sono fatte dal rispettivo direttore di Commissariato.

Art. 12. Per le destinazioni degli impiegati subalterni e dei guardiani ai magazzini, i rispettivi contabili capi avranno facoltà di produrre in iscritto le proprie osservazioni in merito agli individui da destinarsi sotto ai loro ordini.

Art. 13. I posti vacanti di aiuto contabile di 2ª classe sono conferiti mediante esame di concorso ai sottufficiali dei Corpi della Marina che abbiano i seguenti requisiti:

a) Essere di condotta esemplare;
b) Età non maggiore di anni 35;
c) Contare almeno quattro anni di servizio nel grado di sottufficiale.

Art. 14. L'esame di concorso, di cui sopra, rifletterà le seguenti materie:

a) Composizione italiana;
b) Aritmetica pratica;
c) Calligrafia;
d) Regolamenti e disposizioni sulla contabilità del materiale;
e) Scritture diverse relative al materiale;
f) Conoscenza pratica degli oggetti notati nel libro di nomenclatura del materiale di Marina.

Chi non possiede una buona calligrafia è senz'altro rimandato dal concorso.

Art. 15. I posti vacanti di aiuto contabile di 1ª classe sono conferiti per anzianità agli aiuti contabili di 2ª classe che abbiano almeno due anni di servizio come tali e la idoneità necessaria per la promozione.

Art. 16. I posti di contabile sono conferiti esclusivamente a scelta agli aiuti contabili che siano in grado di soddisfare all'obbligo della cauzione prescritta.

In mancanza di aiuti contabili potranno essere conferiti a scelta ad individui di altri Corpi od altre Amministrazioni della Marina che non abbiano uno stipendio inferiore alle lire 2000 annue e prestino la voluta cauzione.

Art. 17. L'accertamento della idoneità è affidato al Consiglio superiore di Marina.

Art. 18. Gli specchi caratteristici e di condotta e le proposte di avanzamento sono compilati in ogni dipartimento da una Commissione presieduta dal comandante in capo e della quale sono membri il direttore di Commissariato ed i capi degli uffici della Direzione.

Allorquando trattasi di aiuti contabili interviene alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il contabile capo del magazzino cui è assegnato l'aiuto contabile.

Art. 19. I posti di guardiano di 2ª classe sono conferiti a preferenza agli individui che già appartennero ai corpi della Marina, e che si trovano in ritiro od in congedo assoluto. In difetto potranno essere conferiti a sottufficiali dell'esercito congedati o a borghesi.

Quando trattasi di individui provvisti di una pensione di ritiro, sarà applicato il disposto della legge relativo al cumulo degli impieghi.

Art. 20. L'ammissione ai posti di guardiani di 2ª classe è subordinata alle seguenti condizioni:

a) Età non maggiore di anni 50 per gli individui provenienti dai Corpi militari, e di anni 40 per gli estranei;
b) Buona condotta;
c) Sana costituzione fisica;
d) Saper leggere e scrivere.

Art. 21. I posti di guardiano di 1ª classe sono conferiti per anzianità ai guardiani di 2ª classe meritevoli di avanzamento, e che hanno tre anni almeno di servizio nella classe stessa.

Art. 22. La promozione a guardiano capo ha luogo esclusivamente a scelta fra i guardiani di 1ª classe che più si distinguono per zelo e lodevole condotta.

Art. 23. Le nomine e promozioni dei guardiani sono fatte dal comandante in capo di dipartimento sulla proposta del direttore di Commissariato, ed approvate dal Nostro Ministro di Marina.

Art. 24. Ogni contabile da destinarsi allo impiego di quartiermastro o di responsabile di un magazzino deve prestare nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore una cauzione nelle proporzioni seguenti:

Lire 25,000 per quartiermastro;
Lire 10,000 per contabile di magazzino direzionale o di cantiere;
Lire 5000 per contabile di magazzino dotazioni delle RR. navi.

Art. 25. I contabili cauzionari responsabili di un magazzino godranno di una indennità annua di responsabilità:

Di lire 750 per i magazzini direzionali o di cantiere;
Di lire 250 per i magazzini delle dotazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 26. I contabili principali che con altro Nostro decreto del 19 novembre 1876 sono soppressi, e per la posizione dei quali non fosse stato altrimenti provveduto al 1° gennaio 1877, saranno posti in aspettativa per scioglimento di Corpo, o collocati a riposo se vi hanno diritto.

Art. 27. Il nuovo Corpo dei contabili sarà costituito con i quartiermastri e con impiegati tratti dal personale contabile di magazzino, disciolto in forza dell'art. 1°.

Art. 28. La parificazione dei nuovi cogli antichi impieghi è stabilita nel modo seguente:

a) Contabile: = i quartiermastri ed i contabili di 2ª classe;
b) Aiuto contabile di 1ª classe: = gli aiutanti contabili di 1ª classe;
c) Aiuto contabile di 2ª classe: = gli aiutanti contabili di 2ª e di 3ª classe, e gli assistenti di magazzino.

La loro classificazione sarà fatta in ordine di anzianità di nomina al grado che attualmente ognuno riveste.

Art. 29. Nella prima formazione del Corpo potrà essere ammessa una eccedenza temporanea negli impieghi inferiori alla forza stabilita dalla tabella, da eliminarsi progressivamente colle successive vacanze.

Art. 30. Al Consiglio superiore di Marina con l'aggiunta dei membri straordinari che il Nostro Ministro della Marina determinerà secondo il disposto dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1866, è deferito lo incarico di fare le proposte per la esecuzione del disposto nei precedenti articoli.

Art. 31. Tutti gli impiegati contabili che, salvo il disposto dell'art. 29, risulteranno eccedenti, o che non accetteranno il passaggio nel nuovo Corpo, saranno posti in aspettativa per scioglimento di Corpo in conformità della legge sullo stato degli ufficiali, o collocati in riposo se si trovano nelle condizioni volute.

Art. 32. Saranno mantenute agli impiegati destinati a far parte del nuovo Corpo le competenze che attualmente godono, se maggiori di quelle stabilite dal presente decreto, fino a che in seguito a promozione od aumenti triennali per i contabili, lo stipendio non venga ad eguagliarle od a superarle.

Similmente coloro che per fatto della nuova classificazione venissero a rivestire distintivi di rango inferiore conserveranno quelli che attualmente rivestono, sempre però senza stellette.

Art. 33. Per la decorrenza degli aumenti triennali concessi all'impiego di contabile si terrà conto del tempo passato rispettivamente nel grado di contabile di 2ª classe, o con l'impiego di quartiermastro anteriormente alla emanazione del presente decreto, non però oltre il 1° gennaio 1873.

Art. 34. Nella costituzione della nuova categoria guardiani, con gli attuali guardiani di magazzino, e con gli uscieri del Commissariato, che con altro Nostro decreto di pari data sono disciolti, saranno nominati:

Capiguardiani: = i capiuscieri;

Guardiani di 1ª classe: = gli uscieri di 1ª classe;

Guardiani di 2ª cl.: = i guardiani di magazzino e gli uscieri di 2ª classe.

La loro classificazione sarà fatta per data di nomina al posto attuale.

Art. 35. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 23 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

TABELLA.

Corpo dei Contabili della Regia Marina.

Quadro organico — Tariffa delle competenze.

Forza	Impiego	Paga annua
17	Contabili	L. 3000
16	Aiuti contabili di 1ª classe	» 2200
13	Aiuti contabili di 2ª classe	» 1800
46		
7	Guardiani capi	» 1000
40	Guardiani di 1ª classe	» 800
30	Guardiani di 2ª classe	» 700
77		

Annotazioni.

1° I contabili hanno diritto all'aumento di L. 250 annue per ogni triennio di servizio passato in tale impiego fino a raggiungere lo stipendio massimo di lire 4000 annue.

2° Ai contabili quartiermastri spetta l'annua indennità di lire 5000 nel 1° dipartimento, 4700 nel 2°, e lire 3800 nel 3°, per spese d'ufficio e per retribuire il loro personale fiduciario.

3° Agli impiegati del Corpo dei contabili che siano cambiati di residenza spettano le indennità stabilite per gli altri impiegati civili dello Stato.

In caso di trasferta per ragioni di servizio temporaneo, essi godranno delle competenze stabilite per gli ufficiali dei Corpi militari della Marina secondo la rispettiva assimilazione di rango o grado militare. In quest'ultimo caso i guardiani saranno assimilati a secondi nocchieri del Corpo R. equipaggi.

4° Qualora l'agente fiduciario del quartiermastro si assenti per ragione di servizio dalla sede di ufficio, sarà dovuto al quartiermastro stesso il rimborso del prezzo di passaggio sulle ferrovie o piroscafi, e la vacazione giornaliera per il fiduciario nella quota stabilita per gli ufficiali subalterni.

5° Ai contabili capi di un magazzino sono assegnate per spese di ufficio, annualmente:

Lire 120 per i magazzini delle costruzioni;

Lire 100 per i magazzini dei cantieri;

Lire 80 per gli altri magazzini direzionali;

Lire 50 per i magazzini delle dotazioni.

Roma, li 23 dicembre 1876.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

B. BRIN.

Il Num. **3624** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati;

Vista l'altra legge 28 dicembre 1876, n. 3583 (Serie 2ª), approvante lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1877;

Visti i RR. decreti 14 gennaio 1872, 16 aprile 1873, 26 aprile 1875 relativi all'ordinamento del Ministero anzidetto;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1866, 6 luglio e 5 dicembre 1875 relativi al Consiglio Superiore di Marina:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della Marina e di quello del Consiglio Superiore di Marina in quanto esso riguarda gl'impiegati civili che vi sono addetti sono provvisoriamente stabiliti in conformità delle unite tabelle *A* e *B*, viste d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Art. 2. Dal 1° gennaio 1877, per gli attuali impiegati civili inscritti nei ruoli dell'Amministrazione centrale e del Consiglio Superiore di Marina, si adotteranno le denominazioni e gli stipendi indicati negli organici sopraddetti.

Art. 3. Gli impiegati meno anziani che per eccedenza di numero non trovassero posto nei nuovi ruoli organici, vi entreranno di mano in mano che si verificheranno delle vacanze.

Eglino riceveranno frattanto i rispettivi stipendi sulla parte straordinaria del bilancio.

Art. 4. Agli impiegati civili dell'Amministrazione centrale e del Consiglio Superiore di Marina provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal 1° gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore.

Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 5. Gli impiegati che in avvenire compiranno sei anni di

servizio senza aumento di soldo, godranno il sessennio nella misura surricordata a datare dal 1° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compiuto.

L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 6. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Art. 7. Sono apportate le seguenti variazioni all'ordinamento 14 gennaio 1872 del Ministero della Marina:

a) Le attribuzioni dell'ufficio di Gabinetto del Ministro sono stabilite come segue:

Apertura della corrispondenza e protocollo generale di arrivo;

Udienze e corrispondenza particolare del Ministro;

Affari che il Ministro dichiara riservati a sè;

Affari d'ordine generale;

Servizio telegrafico;

Rivista della stampa politica ed abbonamento ai giornali;

Personale del Ministero, Economato e servizio interno;

Sussidi e gratificazioni;

Concentramento e registrazione dei RR. decreti;

Permessi di visita agli Stabilimenti marittimi;

Archivio generale;

Amministrazione dei capitoli del bilancio Ministero (Personale) — Ministero (Materiale) — Dispacci telegrafici — Casuali.

A reggere l'ufficio di Gabinetto del Ministro sarà destinato un ufficiale od un impiegato a scelta del Ministro medesimo;

b) A reggere la 3ª sezione della 3ª divisione del Ministero della Marina, in luogo di un capitano del Genio militare sarà destinato un caposezione che farà parte del personale civile del Ministero stesso. Questo caposezione potrà essere tratto dal personale dei ragionieri geometri del corpo del Genio militare.

Fino a che dureranno le opere di costruzione ed ingrandimento degli arsenali di Spezia e di Venezia la trattazione degli affari relativi ai fabbricati ed alle opere idrauliche della R. Marina spetterà ad un ufficio provvisorio del Genio militare che sarà compreso nella Direzione generale del materiale.

Sarà perciò posto a disposizione del Ministro della Marina un ufficiale superiore del Genio militare il quale sarà considerato come un direttore dell'arma stessa.

Il personale assegnato alla suddetta 3ª sezione della 3ª divisione farà parte dell'ufficio provvisorio di cui sopra è menzione, fino a che l'ufficio istesso sarà mantenuto presso il Ministero della Marina.

Art. 8. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 saranno allegati i ruoli organici stabiliti nelle annesse tabelle *A* e *B* con apposite aggiunte e variazioni per essere sottoposti alla approvazione della legge del bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

TABELLA A — *Ruolo organico del personale del Ministero della Marina.*

Numero dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
1	Ministro	25,000 (1)	25,000
»	Segretario generale	»	»
	Prima categoria.		
1	Direttore generale del materiale, ispettore del genio navale (2)	9,000	9,000
1	Direttore generale del personale e servizio militare, capitano di vascello (3)	7,000	7,000
1	Direttore generale di artiglieria e torpedini, capitano di vascello (3)	7,000	7,000
1	Direttore gen. della marina mercantile	9,000	9,000
1	Direttore capo divisione superiore	7,000	7,000
2	Direttori capi divisione di 1ª classe	6,000	12,000
1	Direttore capo divisione di 2ª classe	5,500	5,500
1	Direttore capo divisione, direttore delle costruzioni navali di 1ª classe (4)	»	»
1	Direttore capo divisione, capitano di porto di 1ª classe (5)	6,000	6,000
3	Direttori capi divisione, capitani di fregata (6)	5,300	15,900
7	Capi sezione di 1ª classe	4,500	31,500
8	Capi sezione di 2ª classe	4,000	32,000
4	Capi sezione, luogotenenti di vascello	3,100	12,400
1	Capo sezione, ufficiale di porto di 4ª cl.	3,000	3,000
8	Segretari di 1ª classe	3,500	28,000
10	Segretari di 2ª classe (7)	3,000	27,000
10	Vicesegretari di 1ª classe	2,500	25,000
7	Vicesegretari di 2ª classe (8)	2,000	12,000
7	Vicesegretari di 3ª classe	1,500	10,500
1	Luogotenente colonn. del genio militare	5,300	5,300
1	Disegnatore di 1ª cl. del genio navale	3,500	3,500
1	Ufficiale di porto di 2ª classe	2,600	2,600
2	Ufficiali di porto di 3ª classe	2,200	4,400
	Seconda categoria.		
1	Direttore capo di ragioneria di 1ª classe	6,000	6,000
1	Capo sezione di ragioneria di 1ª classe	4,500	4,500
1	Capo sezione di ragioneria di 2ª classe	4,000	4,000
1	Segretario di ragioneria di 1ª classe	3,500	3,500
2	Segretari di ragioneria di 2ª classe	3,000	6,000
3	Vicesegretari di ragioneria di 1ª classe	2,500	7,500
4	Vicesegretari di ragioneria di 2ª classe	2,000	8,000
2	Vicesegretari di ragioneria di 3ª classe	1,500	3,000
	Terza categoria.		
1	Capo archivista	4,000	4,000
1	Archivista di 1ª classe	3,500	3,500
1	Archivista di 2ª classe	3,200	3,200
4	Archivisti di 3ª classe	2,700	10,800
3	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	2,100	6,300
2	Ufficiali d'ordine di 2ª classe	1,600	3,200

(1) Per effetto dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

(2) Può anche essere un direttore delle costruzioni navali.

(3) Possono anche essere contrammiragli.

(4) Membro del Consiglio superiore di Marina, ed è soddisfatto delle sue competenze sul relativo capitolo.

(5) Può anche essere un capo divisione tratto dal Ministero.

(6) Possono anche essere capitani di vascello.

(7) Uno, segretario del presidente del Consiglio superiore di Marina, è pagato sul rispettivo capitolo.

(8) Uno, addetto alla segreteria del Consiglio suddetto, è pagato sul rispettivo capitolo.

Personale di servizio.

3	Capi uscieri	1,400	4,200
12	Uscieri	1,200	14,400
	Indennità e soprasoldi agli ufficiali dei Corpi della Regia Marina previsti nell'organico		19,140
	Somma per corrispondere l'indennità d'alloggio e di residenza agli impiegati civili giusta il disposto della legge 7 luglio 1876, n. 3212		50,000
	Fondo a calcolo per scritturali giornalieri		10,000
123			471,840
	Aumento del 10 per cento pel sessennio		450
			472,290

Roma, addì 31 dicembre 1876.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

TABELLA **B** — *Ruolo organico del personale del Consiglio Superiore di Marina.*

Numero dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
	Personale del Consiglio.		
1	Vice ammiraglio, presidente	12,000	12,000
1	Contrammiraglio, membro	9,000	9,000
1	Ispettore del genio navale, membro	9,000	9,000
1	Direttore gen. amministrativo, membro	9,000	9,000
2	Capitani di vascello, membri	7,000	14,000
1	Direttore del genio navale, membro (*a*).	7,000	14,000
	Personale di Cancelleria (*b*).		
»	Segretario del presidente	3,000	3,000
»	Vicesegretario	2,000	2,000
	Personale di servizio.		
2	Uscieri	1,200	2,400
9			74,400

Roma, addì 31 dicembre 1876.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

(*a*) I direttori del genio navale sono due, ma uno è compreso nel ruolo del Ministero e le relative competenze si pagano sul capitolo n. 3, sul quale è addossata la spesa del presente ruolo.

(*b*) Il numero degli impiegati di cancelleria è computato nel ruolo del Ministero, ma le competenze relative si pagano sul capitolo n. 3, sul quale è addossata la spesa del presente ruolo.

Il Num. **3625** (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1876, n. 3212, sul miglioramento degli stipendi degli impiegati;

Viste le altre leggi 28 dicembre 1876, numeri 3583 e 3588 (Serie 2ª), approvanti gli stati di prima previsione della spesa del Ministero della Marina e di quello delle Finanze per il volgente anno 1877;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1876 portante un nuovo ordinamento del Corpo delle Capitanerie di porto, in conseguenza della legge 9 luglio detto anno, n. 3228;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale amministrativo e medico del Corpo delle Capitanerie di porto è provvisoriamente stabilito in conformità dell'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, la quale per questa parte viene sostituita a quella n. 2 annessa al R. decreto 21 dicembre 1876.

Il numero, la gradazione e l'annuo stipendio del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto continua ad essere determinato dalla precitata tabella n. 2 annessa al R. decreto 21 dicembre 1876.

Art. 2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1877 saranno concessi agli attuali impiegati del Corpo delle Capitanerie di porto gli avanzamenti che saranno possibili in base al nuovo organico di cui nell'articolo precedente e alle regole vigenti in riguardo all'avanzamento nel Corpo medesimo.

Art. 3. Agli impiegati e medici del Corpo delle Capitanerie di porto, esclusi gli individui di bassa forza, provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da sei anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso, con decorrenza del 1° gennaio 1877, lo aumento del 10 per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore.

Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio ricevuto negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento.

Art. 4. Gli impiegati e medici delle Capitanerie di porto, esclusi gli individui di bassa forza, i quali in avvenire compiranno sei anni di servizio senza aumento di stipendio, godranno il sessennio nella proporzione sovra stabilita, a datare dal 1° gennaio susseguente all'anno in cui il sessennio è stato compito.

L'aumento sessennale sarà sempre commisurato sulla base dello stipendio normale.

Art. 5. L'ammissione al godimento del sessennio avviene per decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Art. 6. Al bilancio di prima previsione per l'anno 1878 sarà allegato il ruolo organico stabilito col presente decreto, salve le aggiunte o variazioni che occorressero per essere sottoposto all'approvazione della legge del bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1876.

VITTORIO EMANUELE.

B. BRIN.

RUOLO ORGANICO *del Corpo delle Capitanerie di Porto.*

Numero dei posti	GRADI E CLASSI	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe
	Personale amministrativo.		
1	Capitano di porto ispettore	7,000	7,000
5	Capitani di porto di 1ª classe	6,000	30,000
6	Capitani di porto di 2ª classe	5,000	30,000

18	Capitani di porto di 3ª classe	4,000	72,000
30	Ufficiali di porto di 1ª classe	3,000	90,000
40	Ufficiali di porto di 2ª classe	2,600	104,000
60	Ufficiali di porto di 3ª classe	2,200	132,000
50	Applicati di porto di 1ª classe	1,800	90,000
30	Applicati di porto di 2ª classe	1,500	45,000
240			600,000

Personale medico.

1	Medico destinato in Alessandria d'Egitto	6,000	6,000
3	Medici direttori di Lazzaretto	*maximum* 3,000 / *minimum* 2,200	6,600
1	Medico direttore di Lazzaretto	*maximum* 2,200 / *minimum* 1,800	1,800
3	Medici supplenti di Lazzaretto	*maximum* 1,800 / *minimum* 1,500	4,500
1	Medico locale	2,000	2,000
2	Medici locali	1,600	3,200
2	Medici locali	1,400	2,800
1	Medico locale	1,200	1,200
14			28,100
	Riporto della spesa pel personale amministrativo		600,000
	Aumento del 10 per cento pel sessennio		15,000
	Totale		643,100

NB. Per la bassa forza rimane in vigore la tabella num. 2 annessa al R. decreto 21 dicembre 1876.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il Num. **3634** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con R. decreto 6 settembre 1874, n. 2120 (Serie 2ª);

Ritenuta la convenienza di modificare il predetto regolamento nel senso di conferire ai prefetti alcune facoltà e attribuzioni ora riservate al Ministro dell'Interno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli articoli 14, 67, 71, 79, 97, 111 e 112 del regolamento 6 settembre 1874, n. 2120 (Serie 2ª), sono sostituiti quelli contenuti nell'unito allegato, visto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

MODIFICAZIONI *del regolamento per la esecuzione della legge sulla sanità pubblica, approvato con Regio decreto 6 settembre 1874, n.* 2120 (*Serie* 2ª).

Art. 14. Le adunanze del Consiglio superiore di sanità sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie hanno luogo per lo meno una volta al mese in giorni preventivamente stabiliti dal Consiglio; le adunanze straordinarie ogniqualvolta il numero o l'urgenza degli affari lo richiegga.

Il presidente trasmetterà regolarmente al Ministero gli estratti dei verbali delle adunanze del Consiglio.

Art. 67. Il prefetto può permettere la sepoltura nelle cappelle private dei morti delle famiglie cui le cappelle appartengono, purchè queste si trovino in campagna e non sieno ufficiate al pubblico, e purchè, se la morte è avvenuta per malattia contagiosa, vengano praticate tutte le cautele speciali per tal caso prescritte.

Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, potrà permettere altre maniere d'inumazione, di conservazione o distruzione di cadaveri, compresa la cremazione, in casi e per motivi eccezionali.

Art. 71. È vietato di trasportare fuori del Regno od introdurvi dall'estero alcun cadavere senza avere ottenuto, nel primo caso, l'autorizzazione del prefetto della provincia nella giurisdizione del quale seguì il decesso, e, nel secondo caso, quella del Ministro dell'Interno.

Art. 79. La esumazione dei cadaveri non è permessa se non ad oggetto d'ispezione o autopsia giudiziaria, oppure ad oggetto del trasporto di essi da un sito all'altro del cimitero dello stesso comune o ad un cimitero di un comune diverso.

Nel primo caso è necessario un ordine formale dell'autorità giudiziaria; nel secondo caso il permesso del sindaco; nel terzo caso il permesso del prefetto.

Il prefetto non potrà permettere la esumazione del cadavere di una persona morta di malattia epidemica o contagiosa, ovvero di malattia comune, durante una epidemia o un contagio, se non dopo trascorso quel tempo che il Consiglio provinciale di sanità stimerà necessario perchè sia completamente rimosso ogni pericolo di possibili danni alla pubblica salute.

Nei casi qui sopra previsti, e trattandosi di esumazione di cadaveri per trasportarli da un sito ad altro del cimitero dello stesso comune, il sindaco non potrà permetterlo se non dopo trascorso il tempo che la Commissione municipale di sanità stimerà necessario per la tutela della pubblica salute.

Art. 97. Nessuno potrà condurre una farmacia se non è munito del diploma d'idoneità e non siavi autorizzato da speciale permesso del prefetto della provincia dove la farmacia verrà condotta.

Art. 111. Per lo stabilimento di nuove farmacie, come per l'esercizio di farmacie rimaste vacanti, si procederà a norma delle leggi e dei regolamenti sanitari attualmente in vigore nelle diverse provincie del Regno; i quali, conformemente all'art. 30 della legge in ciò che concerne l'esercizio del commercio e dell'industria delle farmacie, non sono abrogati.

La istanza per lo stabilimento di una nuova farmacia o per l'esercizio di quelle rimaste vacanti dovrà essere diretta al prefetto, il quale provvede, sentito il Consiglio provinciale di sanità, e rilascia l'atto di autorizzazione di cui è parola nell'articolo 97 del presente regolamento.

Art. 112. L'autorizzazione all'esercizio della farmacia non potrà darsi in verun caso se non a titolo personale e vitalizio.

Il prefetto, udito l'avviso del Consiglio provinciale di sanità, ha facoltà di ordinare la chiusura di una farmacia, salvo ricorso al Ministro dell'Interno.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
G. NICOTERA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso per titoli al posto di professore straordinario alla Cattedra di architettura, vacante nella R. scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Torino.

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di architettura, vacante nella R. scuola di applicazione per gl'ingegneri di Torino.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al detto concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 17 marzo p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica; della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 16 gennaio 1877.

Il Direttore Capo della 3ª *Divisione*
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Si rende noto che, in forza di una convenzione recentemente conchiusa fra questa Direzione Generale e quelle delle Poste d'Austria e di Ungheria, sarà attivato un cambio di vaglia fra gli uffizi postali italiani e gli uffizi austro-ungheresi, con effetto dal 1° febbraio p. v., alle seguenti condizioni:

§ 1. L'importo dei singoli vaglia non potrà superare lire 200, se emessi in Italia, e fiorini 80, se emessi nell'Austria-Ungheria; ma ne potranno essere rilasciati in qualunque numero, anche a richiesta di uno stesso mittente ed a favore di uno stesso destinatario.

§ 2. Il diritto dovuto alla Posta pel rilascio di ciascun vaglia sarà fissato come segue:

a) In Italia centesimi 50 ogni lire 100 o frazione di lire 100;

b) Nell'Austria-Ungheria kreuzers 20 ogni fiorini 40 o frazione di fiorini 40.

§ 3. I vaglia sull'Austria-Ungheria saranno rilasciati verso deposito di moneta d'oro e quelli che ne provengano saranno pagati del pari in moneta d'oro.

La moneta d'argento sarà accettata e data in pagamento soltanto per le frazioni di lire 20; la moneta di bronzo per le frazioni di lira. I diritti potranno essere pagati in biglietti.

§ 4. Le Amministrazioni d'Austria e d'Ungheria riceveranno invece dal pubblico banco-note pel rilascio dei vaglia sull'Italia e pagheranno del pari in banco-note i vaglia italiani in arrivo; ma sarà tenuto conto dell'aggio fra l'oro e la carta, nel modo indicato al successivo § 6.

§ 5. I mittenti dei vaglia otterranno dagli uffizi di Posta soltanto una ricevuta della somma depositata.

I vaglia saranno ritenuti dagli uffizi traenti, e concentrati per cura di essi in due uffizi di cambio per parte (Verona ed Udine in Italia, ed Ala e Gorizia in Austria).

Ciascun uffizio di cambio di un paese manderà giornalmente un elenco dei vaglia emessi nel paese stesso per essere pagati nell'altro all'uffizio di cambio corrispondente, e questo rilascerà altrettanti nuovi vaglia a favore dei destinatari, cui li farà pervenire.

§. 6. Gli uffizi di cambio austriaci, nell'annunziare agli uffizi di cambio italiani i vaglia emessi da uffizi austro-ungheresi per essere pagati in Italia, ridurranno in moneta italiana d'oro la somma stata depositata dai mittenti in fiorini di carta.

In senso inverso gli uffizi stessi nel rilasciare i nuovi vaglia in sostituzione di quelli emessi in Italia ridurranno in fiorini di carta la somma depositata dai mittenti in moneta italiana d'oro.

La riduzione sarà fatta al corso del cambio fra il napoleone d'oro ed il fiorino, quale sarà quotato nel giorno stesso dalla Borsa di Vienna, ed i destinatari riceveranno quel tanto che loro spetterà.

§. 7. I vaglia austro-ungheresi saranno validi in Italia durante il periodo di tre mesi, ed i vaglia italiani saranno validi nell'Austria-Ungheria durante il periodo di 15 giorni, a meno che sieno stati dichiarati *fermi in posta*, nel qual caso la validità di essi sarà protratta a tre mesi; contando sempre dal giorno del rilascio dei nuovi titoli per opera degli uffici di cambio.

L'importo dei vaglia non pagati in tempo utile sarà rimborsato ai rispettivi mittenti.

Le somme che non possano essere rimborsate saranno devolute all'erario dello Stato, dai cui uffizi sieno stati emessi i vaglia; ma solo dopo cinque anni, se emessi in Italia, e dopo tre, se emessi nell'Austria-Ungheria.

Firenze, 24 gennaio 1877.

PROGRAMMA DI CONCORSO

per una Memoria di Storia Orientale in occasione del IV Congresso internazionale degli Orientalisti da tenersi in Firenze.

Primo pensiero di S. E. il professore Michele Coppino, Ministro della Pubblica Istruzione, quando gli fu notificata la deliberazione di convocarsi in Firenze il quarto Congresso internazionale degli Orientalisti, fu di promuovere, in questa solenne congiuntura, alcun importante lavoro di subietto orientale. Dondechè, inteso il Comitato ordinatore del Congresso, la E. S. ha decretato di porre premio di cinquemila lire italiane allo scritto che sarà giudicato migliore nei termini seguenti:

Il subietto sarà: Le vicende della civiltà *aria* nell'India. Premesso uno studio storico-critico sopra gli elementi proprii, costitutivi della civiltà aria prima della sua emigrazione verso il Pengiab, quali si poterono rivelare nel linguaggio, nel mito, nelle credenze religiose e nel costume, si farà, in modo particolareggiato, la storia successiva di quella civiltà nell'India, ricercando gli elementi che la modificarono nelle sue varie sedi indiane.

I dotti di qualsiasi paese sono invitati a concorrere al premio.

Ciascuno indirizzerà il proprio lavoro manoscritto, franco d'ogni spesa, sia in Roma al professore Michele Amari, senatore del Regno e presidente del detto quarto Congresso e del Comitato ordinatore, sia alla Legazione italiana in qualsivoglia Stato d'Europa o di America, non più tardi del 31 dicembre del corrente anno 1877.

Il manoscritto non avrà nome di autore, ma soltanto un motto, il quale sarà replicato su la soprascritta di un plico suggellato, che conterrà il nome dell'autore e che sarà recapitato, insieme col manoscritto stesso, sia al senatore Amari in Roma, sia ad una delle dette Legazioni italiane.

Il merito dell'opera sarà giudicato da cinque che il Comitato ordinatore ha già scelti tra i più autorevoli cultori delle lettere arie, un solo de' quali è italiano.

I voti di questi giudici, dati separatamente, saranno raccolti dal Comitato ordinatore, e sarà conceduto il premio allo scritto che abbia sortita la unanimità o la maggioranza dei voti dei detti giudici. Allora si aprirà il plico che racchiude il nome dell'autore; gli altri saranno bruciati.

L'autore premiato conserverà intera la proprietà del suo lavoro; agli altri saranno resi gli scritti a richiesta loro ed a loro spese.

Nella tornata inaugurale del Congresso il presidente proclamerà l'esito del concorso e farà conoscere i nomi dei giudici.

L'opera presentata potrà essere scritta in lingua latina, italiana, francese, inglese o tedesca.

Non potranno concorrere al premio i membri del Comitato ordinatore, nè i giudici del concorso.

I delegati del Comitato ordinatore sono pregati di dar la maggiore pubblicità che si possa al presente annunzio, e di procacciarne la inserzione nei giornali.

A nome del Comitato ordinatore,

Roma, 12 gennaio 1877.

M. Amari, *presidente*.

A. De Gubernatis, *segretario*.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il *Daily Telegraph* ha da Costantinopoli 20 gennaio qualche notizia sull'ultima seduta della conferenza. Il presidente Savfet pascià prese il primo la parola per leggere una memoria nella quale erano esposti i motivi pei quali la Sublime Porta non poteva acconsentire alle proposte delle potenze. I punti più contrastati essere la nomina dei governatori e la Commissione internazionale. Anche la proposta di una guardia nazionale mista in cui ci fossero mussulmani e cristiani in proporzione della popolazione incontrare gravi difficoltà. La Porta dovere opporsi pure al progetto che i Consigli locali si ingerissero della legislazione delle provincie. Da ultimo il rappresentante della Porta chiamò l'attenzione del congresso sulle riforme costituzionali già promulgate, come una prova del vivissimo desiderio della Turchia di uniformarsi alle proposte delle potenze.

Lord Salisbury assicurò i delegati ottomani che la Porta è accompagnata dai più sinceri augurii dell'Europa nell'attuazione delle riforme promesse. Aggiunse che i delegati avevano la missione speciale di proporre dei mezzi per impedire la cattiva amministrazione delle provincie cristiane, ma che non essendo riusciti in questo intento, non restava loro che separarsi, lasciando che ogni discussione delle quistioni rimaste sospese venisse continuata tra la Porta ed i rispettivi gabinetti.

Il generale Ignatieff ha parlato quindi nello stesso senso dichiarando inaccettabili le proposte della Porta e insistendo sulla risponsabilità che ad essa incombeva. Il generale ha esternato la speranza che per l'avvenire il governo turco non imprenderà nulla contro la Serbia ed il Montenegro e che saprà garantire la sicurezza dei sudditi cristiani.

Dopo queste dichiarazioni la conferenza ha firmato il verbale di chiusura ed i suoi membri si sono separati indirizzando al Sultano delle domande per essere ricevuti in udienza di congedo.

Il *Nord* domanda se l'accordo che si è manifestato fra le potenze europee durante la conferenza debba o no continuare anche dopo lo scioglimento di essa e risponde:

" Lo scioglimento della conferenza rende, è vero, a ciascuna potenza la libertà dei suoi movimenti, ma non fino al punto che esse possano usarne in modo da porsi in contraddizione colla condotta osservata alla conferenza. Le parti possono essere distinte, ma lo spirito generale deve rimanere lo stesso. Per ciò che riguarda la Russia, per quanto si può sapere delle sue intenzioni, ella è disposta a valersi dell'appoggio morale dell'Europa, non per agire immediatamente, come si credeva, ma per dispensarsi dall'agire finchè le tornerà comodo. Fino a tanto che l'accordo delle grandi potenze si manterrà in modo formale, sarà esso per i turchi un freno che proteggerà in una certa misura i cristiani e rimuoverà, bene o male, i più imminenti pericoli della fase attuale e della scadenza critica del 1° marzo. Disinteressata provvisoriamente, la Russia potrà attendere gli avvenimenti senza precipitare le sue risoluzioni. La sua condotta è tracciata dalla situazione: rimanere cioè nell'aspettativa fino a tanto che sarà giunto il momento di uscirne; ma prepararsi in modo, che, se la guerra diventa inevitabile, essa possa farla con tutti i vantaggi e con la sicurezza che una vera soluzione e non un semplice rimendo sarà la ricompensa dei suoi sacrifici. Egli è nell'interesse di tutti che l'accordo europeo, sopravvivendo alla conferenza, domini questo periodo di temporeggiamento, per trovarsi intatto, se ve ne sarà bisogno, al momento della catastrofe. „

Il corrispondente del *Journal des Débats* da Costantinopoli invia al nominato giornale un sommario delle ragioni per le quali, secondo le voci che correvano, la Porta ha creduto di non dover accettare il programma della conferenza.

Si rammenta, dice il corrispondente, che l'Inghilterra è stata la prima a proporre l'armistizio e poscia la conferenza.

Ecco quali erano le basi su cui l'Inghilterra aveva fondate le sue proposte: 1° le istituzioni da crearsi nelle provincie insorte non avrebbero alcun carattere per effetto del quale le provincie medesime si dovessero considerare come Stati tributari; 2° queste istituzioni avrebbero per unico fine di assicurare agli abitanti un certo controllo nella amministrazione; 3° lo *statu quo ante bellum* sarebbe mantenuto tanto per la Serbia che pel Montenegro; 4° la conferenza avrebbe preso per punto di partenza e come terreno delle sue deliberazioni la indipendenza e la integrità dell'impero turco.

Fu appoggiandosi a queste condizioni che la Porta consentì a partecipare alla conferenza.

Ora, la maggioranza dei membri della conferenza ha deliberato che si sarebbe creata una Bulgaria quasi autonoma e che questa Bulgaria avrebbe pagata una somma fissa, una specie di tributo annuo alla Porta; che al Montenegro sarebbero stati accordati dei territori considerevoli; che la Porta nominerebbe i governatori generali col consenso delle potenze e che, finalmente, degli stranieri investiti del carattere nazionale sarebbero stati incaricati di sorvegliare l'amministrazione.

Questi punti sono compresi in quelle che furono chiamate le proposte considerevolmente modificate dei plenipotenziari europei. Essi sono in contraddizione flagrante colle condizioni stesse della riunione della conferenza.

Ne risulta che la Porta, la quale ha accettato la conferenza ricusando di sottoscrivere alle decisioni della maggioranza, si è tenuta stretta alle condizioni che erano state proposte anticipatamente, mentre la maggioranza dei plenipotenziari le ha variate.

Tutti gli sforzi della Porta, secondo il corrispondente del *Journal des Débats*, sono stati diretti a ridurre la conferenza sul terreno delle proposte inglesi. Essa ha accettato la istituzione di una Commissione di controllo o di sorveglianza, ma ha chiesto che i membri di questa Commissione fossero eletti

dagli abitanti, affine di istituire il controllo amministrativo degli abitanti medesimi chiesto sul principio dall'Inghilterra a nome di tutte le potenze.

La Porta non ha consentito a dividere il suo diritto sovrano di nominare i governatori generali. In ciò vi sarebbe stato, secondo il giudizio degli uomini di Stato turchi, un attentato contro la indipendenza del loro paese. E tuttavia il granvisir ha spinto il desiderio della conciliazione fino al punto da ammettere che i governatori generali avessero da essere nominati col consenso delle potenze. Egli voleva soltanto salvare la forma ed evitare che di ciò si parlasse nel protocollo onde evitare un precedente legale. La Turchia inoltre, sempre secondo il citato corrispondente, consentì in massima anche a cessioni territoriali da farsi al Montenegro.

Il re di Svezia nell'aprire il 17 corrente la sessione della Dieta svedese pronunziò un discorso nel quale parlò degli ottimi rapporti che esistono fra il suo governo ed i governi degli altri Stati, annunziò un progetto di legge sul servizio militare obbligatorio e la domanda di nuovi crediti per l'incremento della marina e per il miglioramento delle pensioni dell'esercito.

Scrivono da Madrid che la nomina del signor Silvela a ministro degli affari esteri è stata generalmente bene accolta, siccome uomo illuminato ed avvocato preclaro che egli è. Il signor Silvela è uscito dal gruppo costituzionale; ha professati sempre principii liberali; viene considerato come una nuova garanzia pel gabinetto.

Il contegno delle provincie basche diventa ogni giorno più inquietante. Esse persistono, con tutti i riguardi possibili, ma con irremovibile tenacia a non entrare nel movimento della vita nazionale. Le concessioni fatte per spirito di conciliazione non hanno approdato a nulla. Si aspetta sempre che il governo abbandoni la via della conciliazione e si appigli a quella dell'energia e della forza; ciò che verosimilmente sarebbe stato molto più opportuno l'indomani stesso della sconfitta finale del carlismo.

Le lettere dalle provincie basche danno certezza che l'agente del governo, conte Teyada de Valdosera, vi sarà ricevuto con perfetta politezza, ma che le risoluzioni del paese sono irremovibili e che non si cederà di una linea.

" Ci rimane pertanto da vedere un altro aspetto del carattere del signor Canovas del Castillo, di cela lettera dalla quale abbiamo tolti questi particolari, e, dopo avere realmente ammirato il suo spirito di conciliazione, noi contiamo che la sua energia non verrà meno alle speranze che quest'uomo di Stato ha ispirate fino dal principio della sua assunzione al governo. „

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Torino, 24. — Ieri sera oltre cento ungheresi sono arrivati a Torino per presentare a Kossuth l'indirizzo degli elettori, che lo nominarono membro del Parlamento ungarico. Oggi avrà luogo il ricevimento.

Costantinopoli, 24. — Gli ambasciatori visitarono lunedì Midhat pascià e Savfet pascià, e presentarono i loro incaricati di affari.

Lord Salisbury partì ieri. La partenza del generale Ignatieff è ritardata in causa del cattivo tempo nel Mar Nero.

Savfet pascià restituì la visita agli ambasciatori.

Parigi, 24. — Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che approva le modificazioni degli statuti del *Crédit foncier* e nomina Renouard governatore in luogo di Frémy, dimissionario.

La relazione del ministro delle finanze presenta la nomina di Renouard come un'amministrazione provvisoria, incaricata di imprimere alla liquidazione del *Crédit agricole* un andamento regolare per svincolare rapidamente l'avvenire del *Crédit foncier* e preparare la organizzazione definitiva del medesimo.

La relazione dice che il governo non abbandonerà mai il diritto di nominare i governatori del *Crédit foncier*, perchè non può trascurare il suo interesse d'intervenire nelle grandi istituzioni pubbliche, come sono la Banca di Francia e il *Crédit foncier*.

Londra, 24. — Lord Derby ricevette un indirizzo contenente numerose firme di negozianti inglesi ed altri, i quali si lamentano del brigantaggio in Sicilia, e domandano che egli richiami in modo pressante l'attenzione del Governo italiano.

Messina, 21. — L'imperatore del Brasile è partito oggi da Catania diretto per Palermo e ritornerà a Messina sabato; quindi andrà a Reggio e proseguirà per Napoli per la via di terra.

Messico, 16. — Diaz occupa tutto il paese, ad eccezione di due Stati. Iglesias fuggì a Mazatlan, e Lerdo de Tejada è partito per San Francisco.

Costantinopoli, 24. — Il generale Ignatieff partirà domani, gli altri ambasciatori partiranno posdomani.

Il Sultano non ricevette gli ambasciatori in udienza di congedo, essendo egli indisposto.

La Porta sta preparando una circolare alle potenze, nella quale spiegherà la decisione presa riguardo alla conferenza.

Si assicura che la Porta abbia l'intenzione di domandare alla Francia alcuni ufficiali come istruttori della gendarmeria; e all'Inghilterra alcuni finanzieri per riorganizzare le finanze.

Il governo si occupa delle condizioni della pace da conchiudersi colla Serbia e col Montenegro.

Berlino, 24. — *Camera dei deputati.* — Dopo una viva discussione approvossi l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta di Reichensperger, riguardo all'insegnamento religioso nelle scuole normali.

Il ministro del culto ha combattuto energicamente la proposta, dicendo che il partito del centro mostrà la pace sulle labbra, ma fa appello ai socialisti come alleati, e che il centro vorrebbe avere lo Stato sotto i suoi piedi.

Londra, 25. — Il *Times* dice che Midhat pascià annunciò al generale Ignatieff che egli sarebbe disposto di entrare in trattative dirette colla Russia.

Sono avvenuti alcuni disordini ad Aleppo, Mersino e Tarso.

Liverpool, 25. — Ebbe luogo un *meeting*, nel quale il signor Cross disse che le previsioni di pace sono migliori adesso che nei mesi passati.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE, E FILOLOGICHE

Tornata del 21 gennaio 1877, presieduta dal conte T. Mamiani.

Il segretario Carutti, dopo la lettura del verbale dell'ultima seduta che venne approvato, presentò i libri pervenuti in dono alla Classe, e fra essi le opere del socio corrispondente estero Barthélemy de St-Hilaire, notando come sarebbe desiderabile che la Biblioteca accademica ricevesse in simile modo le opere degli altri illustri colleghi.

Il socio Amari presentò in dono, a nome dell'autore, un esemplare in tre volumi dei *dispacci di Antonio Giustinian*, pubblicati dal socio corrispondente Pasquale Villari.

Il socio Fabretti presentò una serie di opuscoli del maggiore sig. Angelo Angelucci, ed una dissertazione del sig. Ermanno Ferrero, donati all'Accademia dall'autore; e il socio Gherardi presenta due opuscoli del cav. G. Palagi, avvertendo che uno degli esemplari della *Brevis Historia dei Lincei* presentati in altra adunanza appartiene allo stesso signor Palagi.

Il Presidente partecipò l'avvenuta elezione di cinque corrispondenti stranieri; tre per la filologia, archeologia e storia; due per le scienze sociali e politiche. Riuscirono eletti: Muller Massimiliano, Brunn Enrico, Freeman Edoardo, per la filologia, archeologia e storia; Chevalier Michele, Summer Maine Enrico, per le scienze sociali e politiche.

Lo stesso Presidente presentò inoltre il programma dei concorsi banditi per gli anni 1877 e 1878 dal R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.

Il socio Carutti legge una notizia intorno a Giovanni Eckio, olandese, uno dei quattro fondatori dell'Accademia dei Lincei nel 1603, i casi del quale sono poco conosciuti, e in parte vengono per la prima volta narrati sopra documenti inediti; aggiungendovi l'indice bibliografico delle opere dell'autore, perdute per la maggior parte. Parlando della tornata accademica del 24 di marzo 1616, in cui trovasi l'ultimo ricordo di Giovanni Eckio, il socio Carutti espone i motivi, pei quali nella tornata medesima Luca Valerio fu privato della voce attiva e passiva ed escluso dal commercio della Società lincea, e dà contezza del verbale accademico non mai stato impresso, che illustra la storia di Galileo e dell'Accademia in cospetto della condanna ecclesiastica della dottrina copernicana pronunziata per lo appunto il 5 di marzo di quell'anno 1616.

Il socio Cremona propone, che in vista dell'importanza di questa lettura per la storia dell'Accademia, intorno alla quale molti si interessano, e si cercano elementi alla Presidenza, ne siano tirate a parte un buon numero di copie.

La Classe approva la proposta del socio Cremona.

Il socio Berti legge alcune notizie intorno ad un discepolo di Giovanni Valdes in Padova, divise nei seguenti capi:

« I discepoli di Giovanni Valdes — Dottrina di Valdes quale si palesa nei processi fatti ai suoi discepoli — Differenza tra i novatori italiani ed i novatori germanici — Relazioni della dottrina del Valdes con quella degli *unitaristi* di Vicenza e dei socciniani — Nome dei molti discepoli del Valdes in Napoli. »

Il socio Carutti, a nome anche del socio Fiorelli, legge la seguente relazione:

« Sarebbe invero strano che altri si facesse giudice di una traduzione, ignorando l'alfabeto della lingua originale. Il perchè non diatevi a credere, spettabili colleghi, che ciò facciano i due commissari, che, per la debita osservanza dello statuto accademico, vi propongono la lettura e la inserzione negli atti della versione di alcuni frammenti della geografia di Edrisi, condotta dal prof. Celestino Schiaparelli.

« Ad essi è noto che il prof. Schiaparelli si connumera fra i dotti in lingua araba, il che basterebbe forse a raccomandare la sua fatica presente; ma, affinchè l'osservanza dello statuto sia mantenuta integra, hanno consultato il valente collega Michele Amari, e vi portano il voto suo autorevole. Perchè poi il nostro collega non abbia scritta o sottoscritta questa relazione in luogo nostro, voi lo comprendete agevolmente, avendovi egli nella tornata ultima discorso e dell'Edrisi e della traduzione stessa nel modo che voi ricordate di certo. I frammenti che oggi leggerà il prof. Schiaparelli sono cavati dal prospetto della geografia generale e dalla descrizione dell'Italia continentale. »

Il socio Schiaparelli Celestino legge la introduzione o prolegomeni alla geografia di Edrisi, ed aggiunse alcuni brani della descrizione dell'Italia continentale.

Il socio Sella comunica alla Classe che credette suo dovere di informare S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio intorno al numero ed all'argomento dei lavori presentati all'Accademia da professori dipendenti dal suo Ministero per concorrere ai due premi di L. 3000 ciascuno stabiliti per il 1876 dal suo predecessore. Indi legge lettera del Ministro stesso, colla quale annunzia di assegnare anche per il 1877 i due premi di L. 3000, e di riserbarsi a determinarne le condizioni. Propone perciò che, come fu fatto l'anno scorso, l'Accademia incarichi una sua Deputazione di recare al signor Ministro i ringraziamenti dell'Accademia. La quale proposta è unanimemente approvata.

Il Segretario: Carutti.

NOTIZIE DIVERSE

Una Società filantropica. — La Società fondatasi pochi anni fa a Vienna (Austria) allo scopo di procurare alle donne degli onorevoli mezzi di esistenza, impartendo loro una istruzione pratica, ha pubblicato ultimamente il suo resoconto annuo, che si riassume nel seguente modo:

La Società mantiene sedici scuole e classi che sono in piena attività, e nelle quali 8331 alunne furono ammesse ed istruite dalla fondazione in poi.

Alle scuole ed ai corsi già esistenti in quest'anno furono aggiunti nuovi corsi, cioè: uno di conversazione in lingua francese, due di stenografia, ed uno di cucitura a macchina.

Il capitale di cui dispone attualmente la Società è di 137,372 fiorini austriaci, pari a 343,430 franchi.

Gli allievi delle scuole militari in Baviera. — Dalla *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* togliamo i seguenti dati circa il numero di allievi che frequentano attualmente gli istituti o scuole militari dell'esercito bavarese in Monaco.

Il corpo dei cadetti conta 164 allievi ripartiti in sei corsi; la scuola di guerra 104 *Fähnriche* delle diverse armi; la scuola di applicazione per gli ufficiali d'artiglieria e genio 51 tenenti in secondo, divisi in due corsi. All'accademia di guerra poi furono ammessi quest'anno: 11 tenenti in primo e 25 tenenti in secondo. Infine 8 tenenti in primo e 4 tenenti in secondo trovansi comandati presso l'ufficio topografico del corpo di stato maggiore.

I volontari nell'esercito inglese. — L'*Army and Navy Gazette* del 15 andante contiene una tabella che indica la forza dei volontari durante l'anno 1876, ripartiti per provincia e per arma.

L'effettivo totale fu di 174,184 volontari così divisi:

Cavalleria leggiera e cacciatori a cavallo	550
Artiglieria	32,554
Genio	6,863
Cacciatori (*rifles*)	134,217

Nel 1875 la forza corrispondente ascese a 168,709 volontari. Si ebbe quindi un aumento di 5,475. La gazzetta nota che, dal 1859 (epoca da cui data l'istituzione dei volontari) in poi, non si raggiunse mai un effettivo così forte.

Miniere di ferro in Cina. — Leggiamo nel *Celestial-Empire* che furono testè scoperte delle miniere di ferro di ottima qualità nella provincia di Chili, presso la estremità orientale della gran muraglia. Questo ferro, quantunque buonissimo, è però inferiore a quello che si estrae dalle miniere che trovansi nelle montagne all'est di Pekino; ma può essere utilizzato per molti

usi ed è suscettibile di essere trasformato con poca spesa in pani, in verghe ed in fogli, poichè nella vicinanza della miniera di ferro trovasi del carbon fossile in abbondanza.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

LA NUOVA PIANTA TESSILE
IL RAMIÈ

Or sono alcuni anni noi chiamammo l'attenzione dei lettori di questo foglio sulla coltivazione in Italia del *ramié*, la nuova ed utilissima pianta tessile, pubblicando una interessante memoria del dottor agronomo Carlo Ohlsen su questa pianta medesima e sulla sua coltivazione. D'allora in poi lo stesso dottor Ohlsen ebbe la soddisfazione di veder attuate le sue idee ed i suoi consigli con quel frutto che egli stesso prediceva e che si è diffatti verificato.

E per verità dovunque in Italia fu introdotta la coltivazione del *ramié* esso allignò meravigliosamente e diede ottimi risultati. Qui presso a noi, nella campagna romana, per iniziativa, fra gli altri, del principe Borghese, abbiamo una pratica dimostrazione dell'ottima prova fatta di tale coltura.

Per altre regioni d'Italia possiamo citare il marchese Ricasoli in Toscana, il cav. Degola nell'Umbria, Civelli nelle Marche, Bertotti Alessio in Piemonte, Giulio Rakòsi nelle Puglie, Antonio Del Bon nel Veneto, Sutermeister in Lombardia, Giovanni Pagani nella provincia di Salerno, i quali tutti, come molti altri proprietari e Comizi agrari del Regno, coltivano il *ramié* con ottimo risultato.

Però, come tutte le novità, anche la coltivazione del *ramié* non procede così rapidamente e generalmente come dovrebbe e come merita; nelle provincie meridionali specialmente e nella Sicilia, pur troppo essa non venne ancora tentata; sebbene più che altrove, per le condizioni del clima e del suolo, vi sarebbe adatta e potrebbe in breve aprirvi una nuova e sicura fonte di lucri così ai proprietari, come all'industria ed al paese.

Discorrendo altra volta di questa pianta, già notammo come la sua coltivazione siasi venuta rapidamente estendendo nelle provincie meridionali della Francia, ove la produzione del *ramié* non solamente è divenuta un lucroso ramo d'industria agricola, ma ha già dato vita ad importanti stabilimenti dell'industria manifatturiera, nei quali il *ramié* è adoperato come un elemento assai ricercato per la tessitura di molte stoffe.

Richiamando perciò l'attenzione degli agricoltori italiani su questa nuova pianta, crediamo far cosa grata e vantaggiosa soggiungendo alcuni cenni sulla medesima e sul modo della sua coltivazione.

Il *ramié* (*Bohemeria tenacissima*) è una pianta tessile perenne che resiste più di quindici anni sullo stesso campo. Il suo prodotto, vale a dire la sua fibra, è per forza e bellezza superiore al lino ed al cotone, e rivaleggia per la finezza e lucentezza colla seta.

La coltivazione ne è facile, veloce, sicura ed abbondante: essa non teme animali nocivi a causa della grande quantità di tannino che racchiude nella sua corteccia.

Prospera specialmente nei paesi caldi e nelle terre leggiere e fresche, purchè sia al riparo dai venti forti.

Resiste bene tanto alle grandi pioggie come alle grandi siccità, specialmente dopo i primi anni della sua vegetazione.

Dovendo rimanere per una serie di anni sullo stesso campo, esige cura diligente per la preparazione del terreno, il quale vuole essere lavorato coll'aratro o colla vanga alla profondità di 50 centimetri e quindi coll'erpice o rastrello rimondato per bene. Ogni maggior cura deve porsi nel rendere il terreno soffice e netto dalle cattive erbe; fa pur uopo che sia ingrassato con concime non troppo fresco, ma consumato; la quantità varia secondo la natura del suolo. In seguito servono di buon ingrasso le foglie e gli steli della stessa pianta, riportati sul campo.

In quanto al piantamento del *ramié* esso si pratica mediante frammenti della sua radice o con piccoli *piantoni*, ossia barbatelle.

Le stagioni più opportune per la piantagione sono la primavera e l'autunno; a bene eseguirla si tracciano dapprima sul terreno, disposto come sopra è stato detto, delle linee alla distanza di 1 metro l'una dall'altra, ed in queste si collocano le pianticelle ad 80 centimetri di distanza, che si ricoprono accuratamente di terra e si comprime intorno ad esse, lasciandone fuori del suolo la minor parte, la quale però deve portare almeno un occhio. Non bisogna mettere i *piantoni* nel terreno in senso verticale ma inclinato o obliquo.

Per piantare un ettare abbisognano 10,000 barbatelle. Nei primi due mesi conviene annaffiare ad intervalli il terreno, rincalzando di tempo in tempo le pianticelle, non dimenticando mai di rimondare il suolo dalle male erbe.

Quando la pianta ha raggiunto l'altezza di 1 metro, si taglia, e quindi si fa la rincalzatura, lasciando fuori della terra la sola estremità dei rampolli. La fibra di questo primo taglio è di qualità inferiore.

Il *ramié* dà 3 tagli all'anno, dai quali si ricavano 800 chilog. per ettaro di bellissimo prodotto filamentoso che sopravanza in valore la migliore raccolta di lino o di canapa.

Il bestiame mangia volentieri le foglie di questa pianta.

Il taglio si fa quando la estremità inferiore degli steli diventa bruna, avendo raggiunto a questo punto l'altezza di 1 metro e 25 centimetri circa. Il taglio viene eseguito con un coltello sottile e bene affilato, o con falci o forbicioni da giardino, e praticato a fior di terra.

Gli steli del *ramié* non hanno bisogno di macerazione per estrarne la fibra, come è indispensabile pel lino e per la canapa.

La fibra del *ramié* si stacca assai facilmente dagli steli ancora verdi, ed ogni colono che ha dei ragazzi può benissimo occuparli in questa operazione, avvertendo solamente che gli steli tagliati il mattino debbono essere spogliati della fibra nella stessa giornata.

Per le coltivazioni estese vi sono già *macchine decorticatrici* appositamente costrutte per questa pianta.

Stante l'uso sempre maggiore che si fa del filo del *ramié*, nelle tessiture specialmente delle stoffe da mobili e carrozze, la vendita del suo prodotto è assicurata e lascia sempre al coltivatore larghi benefizi. L'Inghilterra importa molta fibra di *ramié*, adoperandola su larga scala nelle sue manifatture, ed in Francia e nel Belgio importanti stabilimenti assicurano già per se soli un consumo considerevole a questa industria, che ha un grande avvenire in Europa.

Nota. — Presso il cav. dott. Carlo Ohlsen (in Roma, via Giulia, palazzo Ricci) si può fare acquisto dei *piantoni del ramié*, ed ottenere ogni maggior indicazione per la sua coltura. **100 piantoni costano in Roma lire 15, e per il Regno lire 20.**

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 24 gennaio 1877 (ore 1 pom.)

Mare sempre agitato lungo le coste adriatiche, a San Teodoro e nel golfo dell'Asinara. Dominio di venti freschi o forti di nord nell'Italia centrale e meridionale. Greco fortissimo e mare grosso a Capri. Cielo nuvoloso sul versante orientale della penisola ed in alcuni paesi della Sicilia; coperto a Camerino e a Porto Empedocle; sereno altrove. Barometro stazionario. Piogge quasi generali in Inghilterra, dove il cielo comincia a rasserenarsi. Mare agitato per forte vento di greco a Pola e a Lesina. Maestrale fortissimo e mare burrascoso a Varna; forte con neve e mare molto agitato a Salonicco. Nel periodo decorso piogge a Bari, a Palermo e a San Teodoro. Iersera fortissima perturbazione magnetica a Moncalieri ove il termometro è sceso nella notte a *due* gradi sotto zero. Le condizioni meteorologiche d'Italia non accennano a notevoli cambiamenti.

Osservatorio del Collegio Romano — 24 gennaio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	765,4	766,0	765,6	767,2
Termomet. esterno (centigrado)	3,3	9,0	9,7	4,0
Umidità relativa...	54	36	35	50
Umidità assoluta...	3,35	3,11	3,16	3,06
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 18.	N. 30	N. 33	N. 27
Stato del cielo.......	0. belliss.	0. bello	0. bello	0. chiariss.

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 9,9 C. = 7,9 R. | Minimo = 2,9 C. = 2,3 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 25 gennaio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1877	—	—	75 05	75 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1876	—	—	79 25	79 05	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	78 65	78 60	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1876	—	—	79 80	79 75	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	2° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° semestre 1877	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1163 —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	1° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	433 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	398 50
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	573 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 95	107 70	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 20	27 15	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 71	21 69	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

1° sem. 1877: 77 10, 12 1/2 cont.; 77 32 1/2, 35 fine.

Prestito Rothschild 79 75.

Il Deputato di Borsa: B. TANLONGO.

Il Sindaco: A. PIERI.

Provincia e Circondario di Massa e Carrara

COMUNE DI LICCIANA

STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE

AVVISO D'ASTA.

In conformità del decreto prefettizio 6 gennaio 1877 che autorizza la riduzione a giorni dieci dall'avviso d'asta dei termini per gli incanti e per l'offerta del ventesimo,

Si rende noto al pubblico che nel giorno 6 febbraio p. v., alle ore 10 ant., in una delle sale di questa Residenza municipale, avanti l'illustrissimo signor sindaco, o suo delegato, si procederà all'incanto per lo

Appalto dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria detta del Castellaro-Licciana, al confine col comune di Fivizzano, della lunghezza di chilometri 5 866.

Condizioni:

1° L'incanto, che avrà luogo col metodo della candela vergine in conformità del regolamento di Contabilità generale approvato con R. decreto 4 settembre 1870, verrà aperto sulla somma di lire 63,214 24, risultante dalla perizia compilata dall'ingegnere delegato D. Serena, debitamente vistata ed approvata.

2° Nessuno sarà ammesso all'asta se non avrà preventivamente presentato un certificato d'idoneità, con data non anteriore a sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo o reggente negli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o dal sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, in cui sia fatto cenno delle principali opere già da esso concorrente eseguite od all'eseguimento delle quali abbia preso parte.

3° L'attendente per essere ammesso all'asta dovrà eziandio produrre la quietanza dell'effettuato deposito nella Cassa comunale di lire seicento, quale cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

4° Le offerte dovranno essere fatte a ribasso sul montare complessivo dell'appalto, e nella proporzione non minore dell'uno per cento.

5° Non si farà luogo a deliberamento se non vi siano offerte di ribasso per parte di almeno due concorrenti.

6° L'aggiudicazione provvisoria dell'appalto stesso seguirà a favore di chi avrà fatto il maggior ribasso.

7° All'atto della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva di lire seimila, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al valore corrente di Borsa desunto dall'ultimo listino ufficiale della *Gazzetta Ufficiale del Regno*. Si accetterà anche una valida ipoteca in beni stabili di valor doppio di detta cauzione.

8° L'aggiudicatario dovrà prestarsi alla stipulazione del contratto nel termine di giorni dieci decorrendi da quello dell'annunciatogli definitivo deliberamento; in caso contrario l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese e danno del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositato per sicurezza dell'asta e per le spese relative.

9° L'appaltatore dovrà dar principio ai lavori tosto che avrà avuto luogo la regolare consegna, e dovrà proseguirli colla voluta regolarità ed attività affine di darli compiutamente ultimati nel periodo di sette anni.

10° L'imprenditore stesso resta vincolato all'osservanza del capitolato d'appalto redatto dall'ingegnere delegato stradale, vistato dall'Ufficio del Genio civile, ed approvato, in un col progetto relativo, con decreto prefettizio 1° giugno 1876.

11° Tutte le spese inerenti all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro e di copie, sono a carico del deliberatario.

12° Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione è fissato a giorni 10 da quello dell'incanto ed andrà perciò a scadere il giorno 16 febbraio, alle 12 meridiane.

13° Il capitolato d'oneri, i disegni e tutte le carte relative al progetto sono ostensibili nella segreteria comunale, ove chiunque potrà recarsi a prenderne visione dalle ore 9 antimeridiane alle 4 di sera.

Licciana, li 20 gennaio 1877.

Il Sindaco: Avv. L. GALEOTTI.

369 *Il Sottosegretario:* E. FORMENTINI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO

Essendo state presentate nel termine legale offerte di ribasso del ventesimo sui prezzi dell'aggiudicazione provvisoria, la quale ebbe luogo nel giorno 8 gennaio giusta gli avvisi d'asta 20 dicembre 1876 ed 8 gennaio 1877, inseriti nei numeri 295 e 6 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, si rende di pubblica ragione che nel giorno 12 febbraio p. v., alle ore 2 pom., innanzi al direttore generale dell'Economato, o a chi per esso, si procederà col metodo delle schede segrete ad un nuovo definitivo incanto per l'appalto delle tre forniture accennate nei detti avvisi d'asta.

In seguito alle offerte già precedentemente ottenute, l'incanto suddetto sarà tenuto a miglioramento dei seguenti ribassi:

1° Contratto — Fornitura di penne metalliche e portapenne — Ribasso 12 11 per 100.

2° Contratto — Fornitura di lapis, gomma da radere ed inchiostro sopraffino nero e colorato — Ribasso 11 74 per 100.

3° Contratto — Fornitura di oggetti di cancelleria, specificatamente determinati nella tariffa annessa al relativo capitolato — Ribasso 12 07 per 100.

Sarà proclamato deliberatario definitivo colui che avrà fatta l'offerta migliore in aumento ai ribassi predetti.

I concorrenti che non fossero già stati ammessi all'asta dovranno uniformarsi alla prescrizione dell'articolo 4 dei capitolati.

I capitolati d'oneri, le tariffe ed i campioni sono ostensibili a chi ne faccia richiesta nella segreteria dell'Economato Generale in Roma, via della Stamperia, n° 11, dalle 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Roma, addì 25 gennaio 1877.

375 *Per l'Economato Generale:* G. BENZO.

Provincia di Pesaro e Urbino

MUNICIPIO DI FOSSOMBRONE

Avviso di pronunciato deliberamento.

A seguito dell'incanto tenutosi oggi in questa residenza municipale, di cui alla notificazione 13 corrente, inserita nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* n. 12, l'appalto dei lavori stradali interni della città venne provvisoriamente deliberato per la somma di lire 86,000, dietro l'ottenuto ribasso di lire 1 70 per ogni cento su quelle di stima.

Si avverte pertanto il pubblico che il tempo utile a presentare le offerte in diminuzione dell'enunciato prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, scade col mezzodì del 30 andante, ferme restando tutte le avvertenze portate dalla suddetta notificazione.

Fossombrone, 22 gennaio 1877.

356 *Il Segretario capo:* SCIPIONI.

AVVISO. 364

(1ª *pubblicazione*).

Ad istanza del signor avv. Agostino dott. Scaparro, procuratore esercente in Roma, domiciliato in via Condotti, num. 42,

Si notifica a chiunque possa avervi interesse che innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma, nell'udienza del 17 febbraio 1877, si procederà alla vendita giudiziale forzata in grado di aumento di sesto degli immobili qui appresso descritti, dei quali il signor Giuseppe Sacerdoti di Michele ne venne espropriato.

1° Terreno ortivo e vignato fuori porta Angelica, in vocabolo Stradone di Ponte Milvio, comprese le aree fabbricate, segnato nel censo della mappa n. 149 coi nn. 292, 292 sub. 1 e 2, 293 sub. 5, 294, 295, 589, 590, 591, 592.

2° Terreno vignato fuori porta Angelica, nella stessa contrada del precedente, comprese le aree fabbricate, contradistinto nel censo della mappa n. 149 con i numeri 261, 261 sub. 1, 2 e 3, 570, 571, 262, 290, 290 sub. 1 e 2, 587, 588 e 291.

3° Terreno ortivo posto fuori porta Angelica, nel vicolo detto dello Spurgo, da due lati circondato da muro, fornito di oncie 4 1/2 di acqua Paola, contradistinto nel censo coi numeri di mappa 286 sub. 2 e 3, 287 sub. 1, 288, 583, 584, 585, 586.

4° Vigna con casino limitrofo alla precedente, contradistinta nel censo coi numeri di mappa 225, 255 sub. 1, 2, 3 e 4, 251 sub. 2, 257, 258 sub. 1. Le altre condizioni della vendita trovansi descritte nel bando originale.

VINCENZO VESPASIANI usciere.

AVVISO. 353

A richiesta della Ditta fratelli Ferri, e per essa Felice Ferri, domiciliato elettivamente presso il procuratore Carancini in Roma, io Giulio Berti, usciere del tribunale di commercio di Roma, ho notificato ai signori De Angelis Pasquale, Pietrangeli Luigi ed Alegiani Andrea, d'ignoto domicilio, residenza e dimora, la sentenza resa dal detto tribunale il 18 dicembre p. p. e registrata il 23 detto al vol. 54, numero 18580, portante condanna dei suddetti di lire 1767 85 ed accessori. Roma, 24 gennaio 1877 - Giulio Berti, usciere.

A richiesta della Ditta fratelli Ferri, e per essa Felice Ferri, domiciliato elettivamente presso il procuratore Alessandro Carancini, e dal medesimo rappresentata, con sentenza del tribunale di commercio di Roma del 18 dicembre p. p., registrata il 23 detto al vol. 54, n. 18580, portante condanna di lire 1767 85 per biglietto all'ordine, lire 24 50 spese del protesto ed accessori, a carico di Pasquale De Angelis, Luigi Pietrangeli ed Alegiani Andrea, d'ignoto domicilio, residenza e dimora; ed in forza di detta sentenza, io Giulio Berti, usciere del tribunale suddetto, ho fatto precetto ai suddetti convenuti di pagare fra 5 giorni da oggi lire 1792 35 nelle mani della Ditta istante, con avvertimento che decorso il termine suddetto si procederà a carico dei suddetti al pignoramento mobiliare e sequestro presso terzi. S. P. degli interessi, delle spese, e dell'arresto, ed ogni altro diritto.

Roma, 24 gennaio 1877.

GIULIO BERTI usciere.

DIFFIDAZIONE.

Essendo che è per costituirsi una nuova Casa di commercio sotto la Ditta **Fratelli Salini e C.** nella quale rimane assorbita la Casa *P. Salini e C.* restano i corrispondenti di questa avvertiti che da questo giorno dovranno ritenere come sola valevole la firma del sottoscritto *Paolo Salini*, tanto per la liquidazione della Casa che cessa, come per gl'interessi della nuova. Circolari all'uopo sono d'imminente diffusione.

Roma, 25 gennaio 1877.

380 PAOLO SALINI.

ASSENZA.

(1ª *pubblicazione*).

Per sentenza 6 ottobre 1876 il tribunale civile di Chiavari dichiarò l'assenza dallo Stato di Antonio Massa fu Antonio, già domiciliato Sopra la Croce, comune di Borzonasca.

252 G. DELPINO proc.

AVVISO. 381

Angelo Santini dichiara di avere spedito, in data 17 gennaio corrente 1877, col mezzo della posta di Roma, alli signori Thomson Henderson di Livorno una lettera contenente quattro cambiali, accettate la prima dal signor G. Arganini di lire 500, scadenza 16 febbraio 1877; la seconda di lire 287 20 accettata dal signor Antonio Moroni, scadenza 20 marzo 1877; la terza accettazione Cesare Partini di lire 750, scadenza 31 marzo 1877, e la quarta accettazione Luigi Galli, scadenza 3 aprile 1877, e da lui girate alla Casa suddetta, e siccome esse non sono giunte alla destinazione, ed è stato costretto riprodurle per seconde diffida chiunque presentasse le suddette accettazioni, e perciò le ritiene annullate e di nessuna efficacia.

Roma, li 25 gennaio 1877.

ANGELO SANTINI.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 10 del mese di gennaio 1877 — 361

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000

Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 58,500,000

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Importo	Subtotale	Totale
Casse e riserva				L. 151,683,677 45
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta — a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 158,931,890 24	185,377,151 91	» 186,835,610 51
	id. maggiore di 3 mesi	» »		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 577,261 67		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 25,868,000 »		
	Cambiali in moneta metallica	» 1,458,458 60	1,458,458 60	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 49,475,126 15
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 44,749,536 47	» 48,081,876 49
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 2,600,615 60	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» »	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 731,724 42	
Crediti *				» 297,398,730 26
Sofferenze				» 5,785,410 55
Depositi				» 739,037,522 41
Partite varie				» 11,977,230 03
			Totale	L. 1,490,275,183 85
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 175,047 81
			Totale generale	L. 1,490,450,231 66

*	Importo	Totale
Tesoro dello Stato c/ mutuo in oro a termini della Conv. 1º giugno 1875	L. 44,334,975 22	297,398,730 26
Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	» 35,000,000 »	
Tesoro dello Stato c/ quota sul mutuo di 50 milioni in oro	» 29,791,460 »	
Conversione del Prestito Nazionale	» 138,272,295 04	
Azionisti, a saldo azioni	» 50,000,000 »	

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 200,000,000 »
Massa di rispetto	» 22,390,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 892,552,019 40
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 24,657,854 49
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 57,631,024 17
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 739,037,522 41
Partite varie	» 53,028,245 33
Totale	L. 1,489,296,665 80
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,153,565 86
Totale generale	L. 1,490,450,231 66

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 28,822,743 50
Argento	» 56,718,450 76
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 147,412 58
Biglietti consorziali	» 61,871,395 50
Riserva	L. 147,560,002 34
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 3,725,160 94
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» 398,514 17
Cassa	L. 151,683,677 45

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	935,037	L. 46,751,850 »
da L. 100	1,460,482	» 146,048,200 »
da L. 500	382,926	» 191,463,000 »
Somma		L. 384,263,050 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Voce	Numero	Importo
Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 7 da 20 e 28 da 10 a L. 5 32		L. 2,234 40
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	N. 23	» 23,000 »
da L. 25	» 314,137	» 7,853,425 »
da L. 40	» 9,889	» 395,560 »
da L. 250 della cessata Banca di Genova	» 59	» 14,750 »
Totale		L. 392,552,019 40

Il rapporto fra il capitale utile alla tripla circolaz. L. 130,555,555 e la circolaz. L. 392,552,019 40 è di uno a 3 006

Il rapporto fra la riserva L. 147,560,002 34 e la circolazione L. 392,552,019 40 e gli altri debiti a vista » 24,657,854 49 — L. 417,209,873 89 è di uno a 2 827

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» 5 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 0/0
Per le anticipazioni su sete	» 5 0/0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	»
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. 1976 00
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 13 466

Roma, 20 gennaio 1877.

DIFFIDAZIONE. 367

Essendosi avuto sentore che la signora Giuditta Scipioni vedova Montefoschi, come tutrice dei minori Mario ed Agostino Montefoschi, figli di Giacomo Montefoschi, e Filippo Montefoschi e Giulio Montefoschi trattano la vendita dei seguenti fondi:

1º Casa di due piani posta in via Laurina, segnata coi civici numeri 34 e 35, al num. 34 confina la casa della marchesa Teodolf, al n. 35 il marchese Olle.

2º Casa di due piani in via del Babuino, segnata col civico numero 130, confinante colla casa del signor Titoli Vincenzo, e al num. 129 confinante la marchesa . . .

3º Casa, mezzanino e due botteghe in via dell'Anima, segnata col civico n. 9, confinante al n. 8-A e 10 col signor Alessandro Tuccimei.

4º Casa in via del Governo Vecchio, segnata coi civici nn. 60 e 61, mezzanino e due botteghe al num. 60, confinante colla casa di De Nicola Vincenzo, al n. 61 confinanti le Maestre Pie, cui tengono tutto il palazzo sopra i detti mezzanini.

5º Casa di tre piani in via dei Sediari, segnata coi civici nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 da detta via e dal vicolo del Melone segnata coi nn. 13, 14 e 15, da ambo i lati confinante col sig. Massa, cambia valute.

6º Casa in vicolo del Giglio, segnata col civico n. 26, confinante da un lato col n. 27 il signor Crociani ed al numero 25 il signor Celli, carbonaio.

7º Casa nel vicolo dell'Aquila, segnato col civico n. 8, confinante da un lato il signor Ruggeri e dall'altro il signor Tuccimei.

8. Casa di due piani in via Tordinona, segnata coi civici numeri 38 e 39, confinante da un lato il signor Paolo Lezzani e dall'altro la vedova Ricci.

E trattano un mutuo fruttifero sui medesimi.

Si fa noto per le conseguenze tutte di ragione e di legge che il sig. Giacomo Montefoschi moriva in Roma il 28 luglio 1876 senza alcuna testamentaria disposizione; che sulle proprietà immobiliari sopra descritte hanno diritto anche Gaetano Maria ed Augusto Raffaelli, nonchè Luisa Raffaelli moglie di Onofrio dott. Agostini, Massimo Raffaelli, Santa e Maddalena sorelle Paloni, e Caterina Raffaelli moglie di Giovanni Brulard.

In seguito di ciò si diffida chiunque a non stipulare contratti di acquisto o mutui fruttiferi relativamente alle proprietà suddette ritenendosi come nullo e di niun effetto quanto potesse avvenire, e l'acquirente o sovventore si dichiara che fino da ora sarà esposto alla rigorosa emenda dei danni e spese e ciò perchè non possa mai allegarsene ignoranza riportandosi il sottoscritto nella sua qualifica in tutto e per tutto agli atti giudiziali vertenti innanzi il tribunale civile come dai libelli introduttivi di lite 23 settembre 1876, usciere Giosafat Minestrini ed atti seguenti e ciò nel più valido modo di ragione e di legge.

Giovanni Brulard, come marito di Caterina Raffaelli.

Temist. avv. Persiani assume la responsabilità dell'atto presentato e firmato da

BRULARD GIOVANNI.

AVVISO. 355

Si notifica al pubblico che il signor cav. Giuseppe Brunò, di Napoli, ha smarrito un certificato di deposito numero 172, rilasciatogli dalla Banca Italo-Germanica per n. 15 azioni ordinarie delle Ferrovie Sarde, e che ha fatta domanda alla detta Banca per avere la restituzione delle dette 15 azioni.

Si diffida chiunque vi abbia interesse a presentarsi entro 20 giorni, trascorsi i quali la Banca consegnerà le 15 azioni.

Roma, il 25 gennaio 1877.

A. SCAPARRO proc. della Banca.

MINISTERO DELL'INTERNO - Direzione Generale delle Carceri

AVVISO D'ASTA per l'appalto del servizio di fornitura di carceri giudiziarie.

Riusciti deserti gli incanti seguiti addì 20 del corrente mese di gennaio per l'appalto delle forniture carcerarie sottoindicate, devesi procedere ad un secondo esperimento nel quale si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche non vi sia che un solo offerente, purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione generale delle Carceri in apposita scheda suggellata.

Si fa quindi noto che presso la prefettura della rispettiva provincia, alle ore 10 antimer. del giorno di sabato 10 febbraio prossimo venturo, avrà luogo l'incanto pel rispettivo lotto.

L'incanto avverrà alla presenza del signor prefetto o di quell'ufficiale che da esso venisse appositamente delegato, col metodo dei partiti segreti, ed il deliberamento avrà luogo alle sottoindicate condizioni generali, a quella speciale riportata qui in calce, ed alle altre desunte per ciascun lotto dalla tavola inserta nel presente avviso.

Condizioni generali:

1. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nella colonna 4ª della tavola sottostante.

2. L'appalto avrà principio al 1° di marzo 1877 e terminerà alle scadenze per ciascun lotto indicate nella colonna 5ª della tavola che segue.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 7ª della tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 6ª della tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo dei partiti segreti, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima, del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto, del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 6ª della tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accettano quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira, od ai multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi di cui negli articoli 69, 187, 189, 195 e 197 dei capitoli, non che quello di cui alla condizione speciale espressa in calce alla sottostante tabella, non sono soggetti a ribasso.

7. Gli aspiranti all'asta dovranno presentare la offerta di ribasso estesa sopra carta bollata debitamente sottoscritta e suggellata, ed accompagnata dal deposito indicato nella colonna 8ª della tavola, in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto a quelli fra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nella tavola A dei capitoli, modificata in data 20 giugno 1874, sono quelli scritti a penna nella tavola stessa alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso i rispettivi uffici di prefettura e sottoprefettura.

9. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente purchè il ribasso raggiunga il limite minimo fissato dalla Direzione generale delle carceri in apposita scheda suggellata; in caso di offerte pari si procederà nella medesima adunanza ad una nuova licitazione fra i loro autori, ad estinzione di candela vergine e nei modi stabiliti dall'art. 93 del regolamento precitato.

10. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni sedici scadenti nel giorno di lunedì 26 febbraio p. v., alle ore 12 meridiane.

11. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo ad estinzione di candela vergine.

12. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico italiano per la somma indicata nella colonna 9ª della tavola sottostante. Omettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 8ª della tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

13. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicati nella colonna 10ª della tavola, in ragione di lire due e centesimi venticinque per ciascuno.

TAVOLA.

Numero d'ordine	PREFETTURE alle quali dovranno presentarsi le offerte pel rispettivo lotto	STABILIMENTI CARCERARI componenti il lotto da appaltarsi	DISPOSIZIONI del capitolato quindici luglio 1871 che regolano l'appalto dei singoli lotti	SCADENZA del nuovo appalto	Diaria fissata per l'asta in cent.	Quantità approssimativa per ogni lotto nel corso dell'appalto delle giornate di presenza dei detenuti nelle carceri circondariali, succursali e mandamentali per le quali l'appaltatore a termini dell'art. 3 del capitolato ha diritto alla diaria.	IMPORTO del deposito per adire all'asta	IMPORTO della cauzione in rendita dello Stato	Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario: Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cremona	Carceri giudiziarie della prov. di Cremona	Parte 1ª e titolo 1° della parte 2ª. Tavole A, modificata in data 24 giugno 1874, D G L O P Q R parte 1ª ed anche la parte 2ª, alla condizione speciale qui a piedi indicata.	31 dic. 1879	75	105,000	1000	200	12	27 »
2	Grosseto	id. di Grosseto		id. 1878	80	130,000	800	250	8	18 »
3	Porto Maurizio	id. di Porto Maurizio		id. 1879	80	85,000	800	175	10	22 50
4	Cuneo	del circondario di Saluzzo		id. 1879	75	33,000	500	70	8	18 »
5	Siena	della provincia di Siena		id. 1878	75	60,000	800	140	10	22 50

NB. Il deliberatario riceverà direttamente dall'Amministrazione i locali ed il materiale mobile, giusta gli articoli 152 e 155 del capitolato di appalto.

Condizione speciale:

L'appaltatore ricevendone l'ordine dovrà somministrare alle guardie governative l'intero vitto stabilito dalla tabella R del capitolato e dalle tavole annesse al regolamento 27 luglio 1873 per l'ordinamento del personale di custodia. In compenso esso avrà diritto dal giorno dell'effettuata somministrazione ad un aumento di centesimi tre (3) sul prezzo d'appalto per tutte le giornate di presenza dei detenuti di cui all'art. 3 del capitolato.

Roma, 23 gennaio 1877.

Pel Direttore Generale delle Carceri
Il Direttore Capo di Divisione: G. CASANOVA.

347

COMUNE DI CASALBUTTANO

Avviso per asta pubblica.

In tempo utile essendosi presentata l'offerta del ventesimo in diminuzione del prezzo di lire 4490 di provvisoria aggiudicazione per l'appalto dei lavori e forniture in parte a corpo ed in parte a misura per la manutenzione novennale di queste strade comunali e cimiteri, si porta a pubblica notizia che nel giorno 15 febbraio p. v., a ore 10 ant., in quest'ufficio comunale e col metodo della candela vergine, avrà luogo un reincanto in cui verrà definitivamente all'ultimo miglior offerente deliberato l'appalto delle opere summenzionate.

Le norme pel detto incanto sono quelle già state pubblicate col precedente avviso 7 dicembre 1876, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* al n. 287.

Dall'Ufficio comunale, li 21 gennaio 1877.

Il Sindaco: RUGARLI.

360

SOCIETÀ ANONIMA UMBRO-SABINA DELLE MINIERE

residente in Perugia

AVVISO.

L'assemblea generale degli azionisti legalmente riunita in straordinaria adunanza nel giorno 14 gennaio 1877, deliberò ad unanimità di voti lo scioglimento della Società, verificandosi il caso previsto dall'art. 142 del Codice di commercio, e nominò incaricati per lo stralcio i signori:

Nicchiarelli Giovanni – Bracardi dott. Luigi – Bruschi prof. Alessandro.

Si deduce tutto questo a pubblica notizia per gli effetti dell'art. 169 del Codice di commercio.

Perugia, 20 gennaio 1877.

Il Direttore: E. WADDINGTON.

358

Citazione per pubblici proclami.

Per tutti gli effetti che di diritto e per ottemperare al prescritto del decreto del tribunale civile e correzionale di Torino in data delli 22 dicembre 1876, si notifica che il tribunale stesso sulle conclusioni del Pubblico Ministero, dietro ricorso presentato al medesimo dal signor conte Felice Rignon, nella di lui qualità di sindaco del Municipio di Torino, mandò notificare per pubblici proclami alli individui infra declinati li Regi decreti in data delli 29 giugno 1873 e 20 ottobre 1876, infrascritti:

ELENCO

dei proprietari dei terreni e delle case compresi nel piano regolatore d'ampliazione della città oltre la Dora approvato con Regio decreto 29 giugno 1873.

1. Gilardini Pietro, Vincenzo, Desiderio, Natale, Bartolomeo, Felice, Cesare ed Antonio (già Fiorio) - 2. Poccardi Giuseppe - 3. Ferrante ing. G. B. - 4. Ospedale di S. Giovanni Battista - 5. Raby Francesco - 6. Ajmetti architetto Cipriano - 7. Trobbia Benedetto - 8. Sella Ugolina moglie Boffa - 9. Sella Maria moglie Bussetti - 10. Rosso Teresa moglie di Domenico Rosso - 11. Converso Pietro - 12. Martinengo Giovanni - 13. Ferrero Giovanni e Spagnolo Nicoletta coniugi - 14. Maffei Giovanni - 15. Mossa Giuseppe - 16. Bosco cav. Giuseppe - 17. Chiotti Anna moglie Bosco - 18. Ferrero Martino - 19. Barba Anatasia moglie di Ambrogio Martarotti - 20. Rizzonico Giovanni ed Ambrogio - 21. Galletti Antonio - 22. Riccardo Vincenzo - 23. Tasca Lorenzo - 24. Sclopis ing. Paolo e Vittorio - 25. Fiorio Paolo - 26. Mazzuchetti cav. Eugenio e Piacenza Irene moglie del cav. Eugenio Mazzuchetti - 27. Ansaldi Antonio - 28. Furnello Giuseppe - 29. Riva Bartolomeo e Crema Domenico - 30. Rocca Camilla moglie Canonico - 31. Girotta Vincenzo - 32. Sandier Carolina moglie di Giuseppe Geoffroi - 33. Robera Domenica moglie Carassone - 34. Martinengo Maria moglie Guglielminetti - 35. Peretti Pietro Paolo - 36. Basso Giovanni - 37. Gianinetto Luigi e Carasso Giuseppe Domenico - 38. Garbino Maria moglie di Luigi Virano - 39. Caneparo Francesco e figli Agostino, Gioanni e Giuseppe - 40. Società anonima del setificio nuovo di Caselle - 41. Pesciva Antonio - 42. Società anonima della ferrovia di Ciriè - 43. Abrate Antonio e Bass Vittorio - 44. Crasetto Vincenzo - 45. Tamagno Giuseppe di Carlo - 46. Saroglia Giacomo - 47. Tamagno Carlo e 48. Tronzano Pietro e Tasso Maria, coniugi - 49. Provenzale Teresa moglie di Giacomo Saroglia - 50. Daniele Clara vedova Pejre - 51. Martinolo Giuseppe - 52. Martinolo Giacinto e per esso il sig. Faldella - 53. Vota Domenico e Lafleur Antonio - 54. Gromo Anna e Montabone fratelli, madre e figli - 55. Donet cav. Cesare Augusto - 56. BausolaVincenzo - 57. Salvago Luigia vedova Biglia - 58. Bocca Gaspare e Andrea - 59. Brunasso Giuseppa moglie di Paolo Fiorio - 60. Bologna Luigia moglie del cav. Gio. Ormezzano - 61. Sartorio Serafino - 62. Ponzone Vincenzo - 63. Negro Battista e fratelli - 64. Demaria Pietro - 65. Poma Giuseppe - 66. Frisetti Lucia moglie di Angelo Rossi - 67. Vialardi Gio. Battista - 68. Fascio Luigi - 69. Rossi Davide e figlio - 70. Garetto Pietro - 71. Vittone Matteo - 72. Borello Massimo.

Proprietari di terreni e case posti lungo la sponda destra della Dora.

1. Ravera avv. Luigi - 2. Carbone cav. Agostino e Carlo - 3. Garzena Giacomo e Destefanis Stefano - 4. Demanio dello Stato per l'arsenale di Borgo Dora - 5. Piccola casa della Divina Provvidenza - 6. Giani Pietro e Gussoni Albino - 7. Durio Secondo.

Proprietari di case e terreni posti oltre la cinta daziaria e lungo la strada di circonvallazione.

1. Gallo Pietro - 2. Franco Giuseppe - 3. Mariano Pietro - 4. Bertolotti Giacomo - 5. Gavsglia Antonio - 6. Pletti Clemente - 7. Nicetti Adelaide moglie di Angelo Audifredi - 8. Casale Gioacchino - 9. St la Giuseppe - 10. Rosso Giovanni - 11. Garis Carlo - 12. Podio Giuseppe - 13. Milano Gioacchino Tealdi Luigia moglie di Giovanni Mollard.

Proprietari dei terreni e fabbricati compresi nel piano regolatore di ingrandimento della città verso la Crocetta, approvato con R. decreto 29 giugno 1873.

1. Società anonima italiana del gas luce - 2. Giacomasso Agostino - 3. Fornaris cav. Vinc. - 4. Billotti Lorenzo - 5. Vaschetto Michele - 6. Odarda Luigi Spirito e Boeris Maria coniugi - 7. Baletto Francesco - 8. Società delle scuole infantili - 9. B... [illegible] Giovanni - 10. Billotti Giovanni e Pietro - 11. Bellotti Angelo ed Imperatore Marietta coniugi - 12. Baralis Giuseppe - 13. Chetto Daniele - 14. Deninotti Anna Maria - 15. Simonetti Maria, Nurisio Teresa e Cogliati Antonietta - 16. Rignon conte Gaspare, cav. Vittorio e cav. Enrico - 17. Giolitti causidico Giovanni Battista - 18. Marchiando Giovanni e Gay Francesca - 19. Bruno di San Giorgio e Tournafort Vincenzo, Paolo e Severino, e Dellavalle di Clavesana Luigia vedova Derossi di Santa Rosa - 20. Demanio dello Stato per la stazione ferroviaria.

Proprietari di terreni compresi nel piano d'ampliazione della città nel Borgo Vanchiglia per quanto si riferisce alle modificazioni introdotte al piano 27 novembre 1852 approvate con Regio decreto 29 giugno 1873:

1. Fraschino Carolina vedova di Francesco Boffa e figlie Maria, Antonietta ed Angelina - 2. Bianchi Gregorio - 3. Ditta Moriondo e Gariglio - 4. Calcagno Antonio - 5. Gandolfi causidico Carlo - 6. Tornielli di Crestvolant conte avv. Celestino - 7. Matthieu avv. Vitale - 8. Duprè comm. Giuseppe e nipote avv. Adolfo - 9. Collegio degli Artigianelli - 10. Ellia Luigi - 11. Poccardi avv. Eugenio e Camillo - 12. Busala causidico notaio Innocenzo - 13. Bianco Virginia vedova Miaglia e figli Edoardo, Camillo e Malvina - 14. Giacomasso Agostino - 15. Fresia Caterina moglie di Carlo Pesando - 16. Rua Pietro - 17. Raybaud Anselma Vittoria vedova Vernier - 18. Vegezzi Carlo, Luigi comm. avv. Zaverio e nipote Pietro - 19. Bordesio Luigia vedova Bianco e figlio Bianco Lorenzo - 20. Ortalda canonico Giuseppe - 21. Dellaporta Camillo.

Proprietari delle case e dei terreni posti sul protendimento della via Cigna sino all'incontro colla strada di Lanzo, secondo il piano regolatore approvato con Regio decreto 20 ottobre 1876.

1. Ganna Severino fu Gaetano - 2. Ganna Lucia moglie dell'ingegnere cavaliere Giovanni Delfino - 3. Opera Pia Barolo - 4. Armando Ludovica vedova di Michele Gorgerino - 5. Coppa Carlo - 6. Milone Agnese moglie di Eugenio Lanà e Coppa Carlo - 7. Arduino Giuseppe - 8. Piccola Casa della Divina Provvidenza - 9. Armanda Francesco - 10. Genicond fratelli (Ragion di negozio) - 11. Milone Carlo, Giuseppe Antonio, Giuseppe Carlo e Nicola - 12. Maccario Giuseppe - 13. Durio Secondo - 14. Baussola Vincenzo - 15. Martinolo Giacinto e per esso il tutore Faselia.

Proprietari delle case e dei terreni sottoposti all'osservanza del piano regolatore d'ampliamento della città a giorno della strada di Rivoli, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1876.

1. Davis Giovanni - 2. Giacomasso Tancredi - 3. Cugerone Giovanni Benedetto - 4. Dettoma Pietro e Civelli Alberto - 5. Delcaretto di Moncrivello e Millesimo marchese Ernesto - 6. Bozzalla Giovanni - 7. Boffa Giovanni - 8. Reccanzone Antonio Andrea, Giovanni, Giacomo e Stefano - 9. Astegiano Gaspare - 10. Ferro Domenico - 11. Toja Gaspare Giuseppe - 12. Duprè padre e figli (Ragion di banca), Piatti cav. Camillo, Malan Giuseppe e Compagnia (Ragione di commercio), e Società anonima del setificio di Caselle - 13. Costa Antonio - 14. Valla Giorgio - 15. Tabasso Anna vedova Vigitello e figli Luigi, Gioacchino e Giuseppe - 16. Dettoni Bartolomeo - 17. Battù Giovanni - 18. Cornaglia Giovanni Battista - 19. Analberto Gioanni - 20. Marengo Michele e Prono Giuseppe - 21. Giani Francesco - 22. Smeriglio Francesco - 23. Capello Luigi - 24. Martinotti Giovanni - 25. Vaudagna Francesco e Costanzo - 26. Mojat geometra Carlo - 27. Dettoni Gioanni - 28. Pecco cav. ingegnere Gioanni - 29. Massola Giuseppe - 30. Società Vinicola Torinese - 31. Garneri Gioanni Battista e Giuseppe - 32. Cagnasso Gioanni - 33. Debernardi Francesco - 34. Perratone Armandi Alessandro - 35. Besson Filippo - 36. Francesetti d'Hautecour conte Vittorio.

Tenore dei Regi decreti.

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto il precedente Nostro Reale decreto 27 decembre 1868, col quale venne approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Torino;

Vista l'instanza fatta dal detto comune per ottenere l'approvazione di alcune modificazioni ed aggiunte al piano predetto, stato deliberato dal Consiglio comunale il 24 maggio 1872 e 15 gennaio 1873, verso Vanchiglia, San Salvario ed oltre Dora;

Considerando che le piccole variazioni al piano d'ingrandimento nella regione Vanchiglia costituiscono un evidente miglioramento delle comunicazioni di quel quartiere colla strada curvilinea lungo il Po e colla barriera Vanchiglia;

Che il tracciamento delle nuove strade progettate al di là della Dora è coordinato convenientemente colle strade e coi fabbricati esistenti, ed è giustificato dalla creazione del nuovo canale della Ceronda, il quale ha dato luogo all'impianto di vari opifizi industriali, e richiamando molta popolazione in quelle località in addietro poco abitate, ha fatto sorgere il bisogno di regolarizzare la fabbricazione che vi si va sviluppando;

Che la modificazione al piano d'ingrandimento nei terreni adiacenti allo stradone di Stupinigi ed a quello di Nizza sono la conseguenza necessaria dei nuovi bisogni e dei nuovi progetti per l'ingrandimento della stazione ferroviaria, giusta gli accordi già presi fra la Società dell'Alta Italia ed il Municipio di Torino;

Considerando finalmente che vennero osservate tutte le formalità dalla legge prescritte al riguardo, e che le proposte modificazioni ed aggiunte al piano di che si tratta appariscono regolarmente giustificate e non hanno dato luogo ad alcuna opposizione;

Visto l'art. 12 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e dichiarate opera di pubblica utilità le modificazioni ed aggiunte al piano regolatore di ampliamento della città di Torino nei quartieri di Vanchiglia, di oltre Dora e di San Salvario, state deliberate da quel Consiglio comunale nelle adunanze dei 24 maggio 1872 e 15 gennaio 1873, in conformità dei tipi 10 aprile 1872 e 15 gennaio 1873 dell'ingegnere capo civico signor Pecco; i quali tipi saranno visti d'ordine Nostro dal predetto Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

L'attuazione di dette varianti sarà compiuta entro il termine già prefisso col precitato Nostro R. decreto 27 dicembre 1868.

Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, 29 giugno 1873.

Firmato: Vittorio Emanuele.

Contrassegnato: G. De Vincenzi.

Registrato alla Corte dei conti, 8 luglio 1873, vol. 69 decreti amministrativi, a carte 209. Sottoscritto Ayres.

Vittorio Eman[illegible] [illegible] per grazia di Dio e per [illegible] della nazione Re d'Italia.

Visti i [illegible]ostri precedenti decreti 11 agosto 1851 e 27 dicembre 1868, coi quali vennero approvati i piani regolatori d'ingrandimento della città di Torino;

Vista l'instanza fatta dal comune suddetto perchè vengano approvati due nuovi piani regolatori d'ingrandimento della città stessa verso ponente, tra il corso San Solutore, il mercato del bestiame, il nuovo ammazzatoio e la strada provinciale di Susa, nonchè per l'ampliamento della via Cigna al torrente Dora, giusta il progetto dell'ingegnere civico cav. Pecco, stato deliberato dal Consiglio comunale li 30 giugno 1873 e 19 luglio 1876, portanti parziali modificazioni e varianti ai succitati piani già approvati;

Ritenuto che il comune di Torino, per ottenere l'approvazione dei suddetti due nuovi piani, ha compiute tutte le formalità prescritte dalla legge senza che siano insorte opposizioni;

Che venne ampiamente letto ogni rapporto e ravvisata la convenienza di procedere all'ampliamento dell'abitato in detta località, variando in alcune parti i piani già approvati coi precitati decreti 11 agosto 1851 e 27 dicembre 1868;

Visti i voti favorevoli emessi su tali piani dal Consiglio superiore dei lavori pubblici li 14 aprile e 15 settembre 1876;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati i due piani regolatori d'ampliamento della città di Torino verso ponente, tra il corso San Solutore, il mercato del bestiame, il nuovo ammazzatoio e strada provinciale di Susa, sino alla cinta daziaria, nonchè per l'ampliamento della via Cigna sino al torrente Dora, stati adottati dal Consiglio comunale di Torino il 30 giugno 1873 e 19 luglio 1876, colle relative varianti ai piani già approvati precedentemente, e ciò in conformità dei tipi firmati dall'ingegnere civico cav. Pecco in data 30 giugno 1873, e dal sindaco di detta città, visti d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

È assegnato il termine di anni 25 per l'attuazione del piano d'ampliamento di detta città verso ponente, e di soli anni 5 per quello riferentesi all'ampliamento della via Cigna, a decorrere dalla data di questo decreto.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione di questo decreto.

Dato a Torino, addì 20 ottobre 1876.

Firmato: Vittorio Emanuele.

Contrassegnato: G. Zanardelli.

Registrato alla Corte dei conti, 4 novembre 1876, vol. 77 decreti amministrativi, a carte 321. In[illegible]ale firmato Ayres.

363 Za[illegible] proc. capo.

AVV[illegible]O.

(1ª *pubb[illegible]azione*)

Donato, Antoni[illegible] Raffaela e Rosa Siniscalchi, figli ed unici eredi del defunto notaio Matteo Siniscalchi, residente in Capracano del comune di Baronissi in Principato Citra, morto nell'aprile del 1852, in data 19 gennaio 1877 hanno depositata nella cancelleria del tribunale di Salerno dimanda per lo svincolo della cauzione notarile del detto loro padre. 335

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tip. Eredi Botta.